

COMMISSIONI 5^a e 10^a RIUNITE

(Programmazione economica, bilancio)

(Industria, commercio, turismo)

5^o Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 MARZO 1997

(Notturna)

Presidenza del presidente della 5^a Commissione permanente
COVIELLO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2071) *Interventi urgenti per l'economia*

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 3, 8, 9 e *passim*
ASCIUTTI (*Forza Italia*)... 21, 23, 24 e *passim*
CADDEO, (*Sin. Dem.-l'Ulivo*)..... 64, 67
CAPONI (*Rifond. Com.-Progr.*), relatore alle
Commissioni riunite..... 3, 7, 9 e *passim*
CARPI, sottosegretario di Stato per l'industria, il
commercio e l'artigianato..... 3, 8, 9 e *passim*
DE LUCA Athos (*Verdi-l'Ulivo*)..... 26, 27,
28 e *passim*
FERRANTE (*Sin. Dem.-l'Ulivo*)..... 53, 54,
55 e *passim*

GAMBINI (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) Pag. 95, 96
GIARETTA (*PPI*)..... 8, 17, 20 e *passim*
GUBERT (*CDU*)..... 10, 19, 28 e *passim*
LAGO (*Lega Nord-per la Padania indep.*) 7
LARIZZA (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) 8, 17, 22 e *passim*
MARINO (*Rifond. Com.-l'Ulivo*)..... 42, 45
MICELE (*Sin. Dem.-l'Ulivo*)..... 7, 35
MORANDO (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) 8, 9, 18 e *passim*
MORO (*Lega Nord-per la Padania indep.*) 95
PALUMBO (*PPI*) 42
PAPPALARDO (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) 35, 37, 76 e *passim*
PASQUINI (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) 19, 76, 77
TAROLLI (*CCD*)..... 9, 36, 37 e *passim*
TONIOLLI (*Forza Italia*)... 16, 18, 19 e *passim*
VIVIANI (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) 61, 72, 74 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 21,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2071) *Interventi urgenti per l'economia*

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2071.

Ricordo che nella seduta precedente è stato accantonato l'emendamento 5.19, presentato dal senatore Tapparo e da altri senatori.

Comunico che l'emendamento è stato ripresentato in un nuovo testo, di cui do lettura:

Al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e le parole: “nelle regioni del Mezzogiorno” sono sostituite dalle seguenti: “nelle aree depresse di cui agli obiettivi 1, 2 e 5-b del regolamento (CEE) 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, relativo ai fondi strutturali dell'Unione europea, e successive modificazioni”».

5.19 (Nuovo testo) TAPPARO, CAZZARO, VIVIANI, CRESCENZIO, GIARETTA, ZILIO, BEDIN, DUVA, PAPINI, PREDÀ, DE GUIDI, PARDINI, CAMERINI, RIPAMONTI, BORTOLOTTO, GUBERT

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Il parere sull'emendamento così riformulato è favorevole.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.19, presentato dal senatore Tapparo e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 6.

(Interventi per le zone terremotate)

1. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, l'importo di lire 230 miliardi è destinato al completamento funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare, in regime di concessione in essere, ai sensi dell'articolo 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

1. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, l'importo di lire 230 miliardi è destinato ad istituire un fondo nazionale per il cofinanziamento di intervenire nelle regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia, nel settore turistico alberghiero con una dotazione di 130 miliardi nel 1998 e di 100 miliardi nel 1999.

2. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del turismo, sentite le regioni interessate, definisce i progetti strategici da realizzare nonchè i criteri e le modalità per la gestione del cofinanziamento nazionale».

6.1

LAGO, WILDE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il comma 1 dell'articolo 21 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 1995, n. 341, è sostituito dal seguente:

“1. Le imprese ammesse al contributo di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, e successive modificazioni, che non siano assoggettate a procedure concorsuali e per le quali non abbiamo operato provvedimenti di decadenza, annullamento o revoca del contributo stesso possono, nonostante diversa previsione del relativo disciplinare, ottenere in proprietà il lotto di terreno ad esse provvisoriamente assegnato se, oltre ad avere assolto a tutti i presupposti previsti in convenzione per quanto attiene la realizzazione degli stabilimenti, la dotazione delle mac-

chine e delle scorte, abbiano realizzato almeno il 70 per cento dell'occupazione o della produzione prevista dal piano di fattibilità relativo al pagamento degli oneri di gestione delle infrastrutture”.

2. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 21 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole: 'in presenza di livelli di produzione e di occupazione' sono sostituite dalle seguenti: 'in presenza di livelli di produzione o di occupazione'. Nel terzo periodo del comma 2 dell'articolo 21 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole: 'superiore al 70 per cento' sono sostituite dalle seguenti: 'pari ad almeno il 70 per cento'».

6.10

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-ter. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, è sostituito dal seguente:

“1. Sono trasferite alle regioni Basilicata e Campania le funzioni di natura normativa concernenti il completamento degli insediamenti produttivi la gestione delle aree industriali realizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, da esercitare in raccordo con le disposizioni sui contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Sono trasferiti ai consorzi di sviluppo industriale competenti per territorio, costituiti a norma dell'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, gli impianti e le opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui al citato articolo 32 della legge n. 219 del 1981, i lotti di cui agli articoli 2, commi 4 e 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli importi residui dei contributi assegnati ai predetti lotti, nei limiti delle disponibilità esistenti, nonché l'esercizio delle funzioni amministrative relative al completamento degli insediamenti produttivi, la vigilanza sui predetti consorzi è esercitata dalla regione competente per territorio. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è nominato un commissario *ad acta*, determinando il relativo compenso a carico delle disponibilità di cui alla legge 11 maggio 1981, n. 219, che provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione della consistenza e alle operazioni di consegna dei beni oggetto del trasferimento e dei relativi atti e documentazione al legale rappresentante del consorzio di sviluppo industriale competente per territorio che subentra in tutti i relativi rapporti attivi e passivi”».

6.20

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, relativo all'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1998».

6.21 MICELE, FERRANTE, CAZZARO, PAPPALARDO, MACONI, LARIZZA, GAMBINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, relativo all'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1998».

6.3 TAROLLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 2, comma 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, relativo all'affidamento di lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1998».

6.4 GIARETTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. La durata dei finanziamenti previsti dal comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, può raggiungere la durata massima di quindici anni comprensivi di un periodo massimo di preammortamento pari a tre anni, qualora le imprese danneggiate che abbiano già ottenuto i finanziamenti dal Mediocredito centrale ne facciano apposita richiesta. Nel caso di finanziamenti di sole scorte la durata dei finanziamenti può raggiungere un massimo di undici anni comprensivi di un periodo massimo di preammortamento pari ad un anno. All'onere derivante dalla rinegoziazione dei mutui su opzione delle imprese, si provvede attraverso l'utilizzo degli importi residui esistenti sul Fondo di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, alla data del 1° gennaio 1997».

6.11 LARIZZA, CAZZARO, GAMBINI, MACONI, MICELE, NIEDDU, PAPPALARDO

È stato altresì presentato il seguente emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6:

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. La durata dei finanziamenti previsti dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 16 febbraio 1995, n. 35, può raggiungere la durata massima di quindici anni comprensivi di un periodo massimo di preammortamento pari a tre anni, qualora le imprese danneggiate che abbiano già ottenuto i finanziamenti dal Mediocredito centrale ne facciano apposita richiesta.

2. Nel caso di finanziamenti di sole scorte la durata dei finanziamenti può raggiungere un massimo di undici anni comprensivi di un periodo massimo di preammortamento pari ad un anno.

3. All'onere derivante dalla rinegoziazione dei mutui su opzione delle imprese, si provvede attraverso l'utilizzo degli importi residui esistenti sul Fondo di cui all'articolo 1 della legge n. 35 del 1995 alla data del 1° gennaio 1997».

6.0.1

TAROLLI

LAGO. Do per illustrato l'emendamento 6.1.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, desidero illustrare brevemente l'emendamento 6.10, correlato all'emendamento 6.20. Questi due emendamenti si propongono di accelerare il processo di ripresa industriale dei territori interessati, attualmente fermo per una serie di impedimenti fondamentalmente di carattere burocratico attinenti principalmente al carattere centralistico dell'intervento, e prevedono un decentramento delle funzioni e delle potestà sulle aree industriali alle regioni, agli enti locali e ai consorzi industriali. Ne raccomando pertanto l'approvazione, poichè in tal modo daremo un contributo decisivo e di grande rilevanza all'accelerazione dei processi di industrializzazione, il cui fermo, oltre che intollerabile, sta diventando addirittura scandaloso.

MICELE. L'emendamento 6.21 si illustra da sè. Voglio solo ricordare che questa norma, più volte approvata dalla 5^a Commissione, era contenuta in diversi decreti mai convertiti in legge e che pertanto sono decaduti.

La norma ha come fine quello di consentire che alle imprese artigiane iscritte in appositi albi presso le camere di commercio siano affidati lavori di ricostruzione fino a un massimo di lire 300 milioni.

TAROLLI. Ritiro l'emendamento 6.3, identico all'emendamento 6.21.

GIARETTA. L'emendamento 6.4 è uguale ai due precedenti e quindi lo do per illustrato.

LARIZZA. Per quanto riguarda l'emendamento 6.11, che reca per prima la mia firma, vorrei solo ricordare che esso tende ad affrontare le questioni rimaste in sospeso circa gli interventi nelle zone terremotate. Vi sono molte imprese che non sono in grado di riprendere la loro attività. Un allungamento dei tempi potrebbe aiutarle.

PRESIDENTE. La copertura finanziaria di questo emendamento utilizza importi residui esistenti sul fondo di cui al decreto-legge n. 691 del 1994: le disponibilità finanziarie per la copertura dell'emendamento andrebbero pertanto verificate.

MORANDO. Per la verità, signor Presidente, è stata fatta una verifica.

Poichè la materia dei finanziamenti di competenza del Mediocredito a favore delle aree colpite da alluvione concerne una identica questione oggetto anche di un emendamento da me presentato, con una sistematica che affronta – a mio avviso correttamente – la questione della copertura finanziaria, pregherei il senatore Larizza – se è d'accordo – di accantonare in questa sede l'emendamento 6.11 e di esaminarlo con la proposta modificativa da me avanzata all'articolo 11, cioè con l'emendamento 11.0.2. Ritengo infatti che la collocazione giusta, trattandosi di finanziamenti predeterminati su procedura che ha interessato il Mediocredito, sia l'articolo 11.

Vorrei quindi pregare, ripeto, il senatore Larizza di accantonare l'emendamento in questa sede e di verificare se le stesse esigenze non vengano soddisfatte dall'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Potrebbe costituire un comma aggiuntivo dell'emendamento 11.0.2 ?

MORANDO. Signor Presidente, a mio avviso, l'ipotesi contenuta nell'emendamento 11.0.2 assorbe addirittura completamente la materia dell'emendamento presentato dal senatore Larizza e da altri senatori, per cui non ci sarebbe bisogno dell'esplicito riferimento contenuto nell'emendamento 6.11.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è della stessa opinione.

LARIZZA. Sono d'accordo e quindi ritiro l'emendamento 6.11.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'emendamento 6.0.1, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6, vorrei proporre al senatore Tarolli di accantonarlo poichè è sostanzialmente analogo all'emendamento 6.11.

TAROLLI. Non ne comprendo il motivo. Ho seguito tra l'altro l'intervento del senatore Morando, ma non capisco perchè il contenuto dell'emendamento 6.11 vada collocato nell'ambito dell'articolo 11.

PRESIDENTE. Per omogeneità di materia. Infatti, il titolo dell'articolo aggiuntivo 11.0.2 recita: «Ulteriori interventi a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994».

MORANDO. In realtà si può collocare dove si vuole perchè si tratta di un articolo aggiuntivo. Però, dal momento che tutta l'istruttoria degli interventi a favore delle attività produttive colpite dall'alluvione del 1994 è stata fatta dal Mediocredito e i finanziamenti sono erogati dal Mediocredito, e poichè all'articolo 11 si affronta il tema del rifinanziamento soprattutto sul versante delle garanzie del Mediocredito, a me sembra del tutto logico collocare in quella sede la tematica e non distribuirla in tutto il provvedimento. Questa è la *ratio* della mia proposta.

TAROLLI. L'articolo 6, come formulato, ha carattere straordinario, così come gli eventi di carattere alluvionale.

MORANDO. Non ci capiamo: è il Mediocredito il riferimento corretto perchè sono interventi del Mediocredito.

PRESIDENTE. Anche lei, senatore Tarolli, fa riferimento al Mediocredito nel suo emendamento.

TAROLLI. Signor Presidente, ho presentato l'emendamento 6.0.1 in questa formulazione perchè ritenevo che ve ne fosse l'esigenza dal momento che mi risulta che presso il Mediocredito centrale dovrebbero esservi 800 miliardi.

PRESIDENTE. Senatore Tarolli, non si tratta di un problema di merito ma di collocazione dell'emendamento: infatti anche secondo quanto sostenuto dal collega Morando questi fondi esistono. Tuttavia, dal momento che si tratta di finanziamenti di competenza del Mediocredito considerati anche dall'emendamento 11.0.2, ritengo che sarebbe opportuno riprendere in considerazione il suo emendamento dopo l'esame dell'articolo 11.

Pertanto, propongo di accantonare l'emendamento 6.0.1 per affrontare il suo esame successivamente, dopo aver votato l'articolo 11. Se non vi sono altre osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo alla votazione.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 6.1 e parere favorevole sugli emendamenti 6.21 e 6.4, di identico contenuto.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, mi associo ai pareri testè espressi dal

relatore. Esprimo altresì parere favorevole, sugli emendamenti 6.10 e 6.20.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dai senatori Lago e Wilde.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.10.

GUBERT. Signor Presidente, desidererei avere un chiarimento. La condizione che viene posta nell'emendamento 6.10, laddove si stabilisce che le imprese ammesse al contributo possono, nonostante diversa previsione del relativo disciplinare, ottenere in proprietà il lotto di terreno ad esse provvisoriamente assegnato, potrebbe comportare una trasformazione del diritto di superficie, del diritto di proprietà, oppure in ogni caso si tratta di un diritto di proprietà sospeso? Infatti, in tal caso credo che si riscontrerebbe una alterazione rilevante della normativa.

PRESIDENTE. La norma prevedeva l'assegnazione di proprietà, però dovevano scattare alcune condizioni che nell'emendamento vengono modificate; ma la destinazione rimane la stessa. Infatti, soltanto dopo aver avviato l'attività e verificato la consistenza degli investimenti, i lotti vengono assegnati in proprietà, tanto è vero che prima di aver accertato l'esistenza di queste condizioni le imprese non possono utilizzare l'istituto della fideiussione in quanto non hanno la proprietà del terreno.

Metto ai voti l'emendamento 6.10, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.20, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.21, presentato dal senatore Micele e da altri senatori, identico all'emendamento 6.4, presentato dal senatore Giaretta.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 6.3 e 6.11 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 7.

(Rifinanziamento di incentivi al sistema produttivo)

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni, il fondo di cui all'ar-

articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è incrementato di una somma pari a lire 75 miliardi annue per dieci anni, a decorrere dal 1998, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è incrementato di una somma pari a lire 100 miliardi annue per dieci anni a decorrere dal 1997, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di lire 75 miliardi annue per dieci anni, a decorrere dal 1998, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 30 e 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che si applicano anche alla Artigiancassa spa, per le necessità di cui al predetto fondo.

4. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è emanato dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, in riferimento alle agevolazioni di cui al comma 2 del presente articolo, e di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in riferimento alle agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1997 e a lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando, quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999 l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero, e quanto a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

6. Gli enti gestori dei fondi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono autorizzati a utilizzare le relative risorse anche nel corso del triennio 1997-1999.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Fermo restando che l'istruttoria della domanda connessa alle agevolazioni previste ai commi 1, 2 e 3, resta in carico alle amministrazioni competenti in base alla legislazione vigente, i soggetti beneficiari possono trattare il tasso di interesse relativo alle operazioni di finanziamento direttamente con le banche o gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, che pertanto saranno autorizzati ad erogare finanziamenti assistiti dalle agevolazioni previste dalla presente legge».

Sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti tendenti a inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7:

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Integrazioni e modificazioni della legge 24 maggio 1977, n. 227)

1. La legge 24 maggio 1977, n. 227, è modificata come segue:

a) alla rubrica del titolo II, sono soppresse le parole: “presso l'INA”;

b) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole: “presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA)”;

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Art. 6. – Il Presidente della SACE esercita la legale rappresentanza delle medesima, sovrintende al suo andamento generale, convoca e presiede il comitato di gestione. Il Presidente è nominato ed eventualmente revocato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che stabilisce il trattamento economico del medesimo, resta in carica per quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal vice Presidente.”;

d) all'articolo 7, comma 1, le parole: “un funzionario dell'INA” e: “un funzionario dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale)” sono sostituite dalle seguenti: “quattro esperti scelti tra persone di comprovata esperienza economica, tecnica ed amministrativa”; al comma secondo, sono soppresse le parole: “od istituti”; il quarto comma è sostituito dal seguente: “Nello stesso decreto di nomina viene designato il membro che assume la vice presidenza della SACE”;

e) all'articolo 8, ultimo comma, dopo le parole: “al direttore” sono inserite le seguenti: “o a dirigenti della SACE”;

f) all'articolo 11, primo comma, dopo le parole: “dei servizi e del personale dell'INA, nonchè” sono sostituite dalle seguenti: “dalle imprese di assicurazione e dei contratti collettivi integrativi aziendali attualmente in vigore e successivamente stipulati dalla SACE stessa”; al comma 2, sono soppresse le parole: “sentito il Consiglio di amministrazione dell'INA”; l'ultimo comma è soppresso;

g) dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

“Art. 16-bis. – Il Ministero del tesoro provvede con proprio decreto ad aggiornare, modificare ed integrare le elencazioni e le definizioni dei rischi delle operazioni assicurabili indicati nei precedenti articoli 14, 15 e 16”».

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Integrazioni e modificazioni della legge 24 maggio 1977, n. 227)

1. La legge 24 maggio 1977, n. 227, è modificata come segue:

a) alla rubrica del titolo II, sono soppresse le parole: “presso l'INA”;

b) all'articolo 2, comma primo, sono soppresse le parole: “presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA)”;

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Art. 6. – Il Presidente della SACE esercita la legale rappresentanza delle medesima, sovrintende al suo andamento generale, convoca e presiede il comitato di gestione. Il Presidente è nominato – ed eventualmente, revocato – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce il trattamento economico del presidente medesimo, resta in carica per quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.”;

d) all'articolo 7, comma primo, le parole: “un funzionario dell'INA” e: “un funzionario dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale)” sono sostituite dalle seguenti: “quattro esperti scelti tra persone di comprovata esperienza economica, tecnica e amministrativa”; al comma secondo, sono soppresse le parole: “od istituti”; il comma quarto è sostituito dal seguente: “nello stesso decreto di nomina viene designato il membro del comitato che assume la vice presidenza della SACE”;

e) all'articolo 8, ultimo comma, dopo le parole: “al direttore” sono inserite le seguenti: “o a dirigenti della SACE”;

f) all'articolo 11, comma primo, sono soppresse le parole: “dei servizi e del personale dell'INA, nonchè” mentre le parole: “del predetto istituto” sono sostituite dalle seguenti: “dalle imprese di assicurazione e dei contratti collettivi integrativi aziendali attualmente in vigore e successivamente stipulati dalla SACE stessa”; al comma secondo, sono soppresse le parole: “sentito il Consiglio di amministrazione dell'INA”, l'ultimo comma è soppresso;

g) dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

“Art. 16-bis. – Il Ministro del tesoro provvede con proprio decreto ad aggiornare, modificare e integrare le elencazioni e le definizioni dei rischi e delle operazioni assicurabili indicati nei precedenti articoli 14, 15 e 16”».

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interventi di sostegno per i consorzi export tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane)

1. Per le finalità di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83, sono assegnati, per l'anno 1997, lire 25 miliardi.

2. Il relativo onere fa carico al capitolo 1608 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero».

7.0.3

GIARETTA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interventi di sostegno per i consorzi export tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane)

1. Per le finalità di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83, sono assegnati, per l'anno 1997, lire 25 miliardi.

2. Il relativo onere fa carico al capitolo 1608 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero».

7.0.5

TRAVAGLIA, ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELEONE, MUNGARI, TONIOLLI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica dell'articolo 47 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)

1. L'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

“Art. 47. – *(Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici).* –

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, tutte le banche e, se l'oggetto sociale lo consente, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 possono erogare i finanziamenti assistiti da agevolazioni previste dalle leggi vigenti.

2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti sono disciplinate dall'amministra-

zione pubblica competente, che a tal fine può stipulare contratti con le banche da essa prescelte tra quelle che facciano richiesta di svolgere i detti servizi per conto dell'amministrazione. In conformità di deliberazioni del CICR, i contratti indicano criteri e modalità idonei a superare il conflitto d'interessi tra la gestione dei fondi e l'attività svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine dovranno essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilità. Sono fatte comunque salve le disposizioni recate dalla legge 23 dicembre 1993, n. 559, in materia di soppressione delle gestioni fuori bilancio.

3. I contratti di cui al comma 2 fissano i compensi e i rimborsi da effettuare a favore delle banche e gli oneri relativi gravano sui rispettivi fondi agevolativi.

4. La banca alla quale è attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione è tenuta a concedere, a valere sul fondo, contributi su finanziamenti erogati da altre banche, nonchè su operazioni poste in essere da altri intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107».

7.0.4

VEGAS, GRILLO, TONIOLLI, MUNGARI, ASCIUTTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Separazione tra credito e incentivo)

1. I finanziamenti che in base alle leggi vigenti possono essere assistiti da agevolazioni pubbliche sono stipulati al tasso d'interesse e alle altre condizioni economiche concordate tra le parti e possono essere erogati anche in assenza del provvedimento di concessione dell'agevolazione. Le parti possono subordinare l'efficacia del contratto di finanziamento alla concessione dell'agevolazione.

2. I contributi pubblici, già commisurati dalle leggi agevolative ai tassi di riferimento, sono rapportati ai parametri oggettivi, stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), rappresentativi del livello dei tassi di interesse di mercato.

3. Le procedure per la richiesta e la concessione dei contributi pubblici sono determinate dalle amministrazioni competenti, che, su base contrattuale, possono incaricare di prestare servizi relativi alla concessione delle agevolazioni banche, intermediari finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o consorzi di garanzia collettiva fidi previsti dall'articolo 155, comma 4, del medesimo decreto legislativo. I contratti fissano i compensi e i rimborsi e gli oneri relativi gravano sui rispettivi fondi agevolativi. Nei procedimenti di concessione dei contributi pubblici, i soggetti che richiedono i contributi possono avvalersi di terzi mandatari, ivi compresi organismi associativi o consortili portatori di interessi di categoria, ai fini dell'esercizio dei

diritti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I contributi pubblici sono corrisposti ai beneficiari direttamente ovvero per il tramite dei soggetti che hanno concesso il finanziamento, che lo accreditano agli aventi diritto con valuta pari a quella di incasso. Per i finanziamenti previsti dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, le modalità di corresponsione dei contributi stessi sono stabilite dal CICR sentiti gli organismi ai quali è affidata la gestione dei relativi incentivi.

4. Il CICR, su proposta del Ministro del tesoro, può emanare disposizioni attuative del presente articolo. I finanziamenti definiti con contratti già stipulati e quelli per i quali sia stato stipulato l'atto di erogazione a saldo alla data di entrata in vigore della presente legge restano regolati dalle disposizioni di legge anteriori, fatte salve le disposizioni transitorie dettate dal CICR con riguardo ai finanziamenti agevolati stipulati a tasso variabile.

5. Il Ministro del tesoro determina il tasso di attualizzazione dei contributi nei casi previsti dalle vigenti leggi agevolative.

6. Le disposizioni contenute nel presente articolo costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale nonché le province autonome di Trento e di Bolzano si attengono ad esse tenendo conto della peculiarità dei rispettivi ordinamenti.

7. Sono abrogate le disposizioni contenute nelle leggi agevolative concernenti le condizioni economiche dei finanziamenti assistiti da agevolazione nonché le altre disposizioni incompatibili con il presente articolo. Restano in vigore le disposizioni relative: alle dotazioni finanziarie delle leggi; alla individuazione delle iniziative agevolate; alla durata, alla forma tecnica e alle altre caratteristiche dei finanziamenti; alla misura percentuale dei contributi pubblici; alle misure fiscali e tariffarie; ai privilegi di procedura.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni effettuate con fondi pubblici di anticipazione ed alle operazioni di credito agrario a breve termine ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

9. Negli altri casi in cui le leggi in vigore rinviano al tasso di riferimento in relazione a finanziamenti accordati dalle banche con fondi propri e con onere di ammortamento totale o parziale a carico dello Stato, il Ministro del tesoro provvede ad indicare criteri per la determinazione dei tassi da riconoscere alle banche».

7.0.6

VEGAS, GRILLO, TONIOLLI, MUNGARI, ASCIUTTI

TONIOLLI. Signor Presidente, con l'emendamento 7.1 si prevede di consentire ai soggetti beneficiari di trattare direttamente con gli istituti di credito o gli intermediari finanziari a loro più graditi tra quelli iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, rompendo in tal modo il monopolio dei due istituti (Artigiancassa e Mediocredito) ai quali compete comunque lo svolgimento dell'istruttoria, al fine

di evitare la confusione che si creerebbe qualora fosse effettuata da tutte le banche.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, l'emendamento 7.0.1 si illustra da sè; la *ratio* che lo anima è quella di introdurre delle modifiche nella disciplina della SACE resesi necessarie a causa della diversa caratterizzazione e veste giuridico-legale che hanno assunto i soggetti INA e SACE, precedentemente strettamente correlati: l'INA, come è noto, si è trasformato in una società per azioni, mentre la SACE è ancora una struttura pubblica. Pertanto, con la norma in esame si prende atto di una nuova situazione e si agisce di conseguenza al fine di evitare il paradosso di una struttura privata che interferisce su una pubblica.

Aggiungo che ritengo opportuno riformulare l'emendamento aggiungendo alla lettera e), in fine, le seguenti parole: «al terzo comma dell'articolo 7 dopo le parole: “Ministro del commercio con l'estero” sono aggiunte le seguenti: “e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;”», e aggiungendo alla lettera g), dopo le parole: «il Ministero del tesoro», le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del commercio con l'estero».

LARIZZA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 7.0.2.

GIARETTA. Signor Presidente, con l'emendamento 7.0.3 si intende valorizzare gli interventi di sostegno per i consorzi *export* che rappresentano gli unici veri strumenti di promozione dell'esportazione per le piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane.

PRESIDENTE. Le faccio rilevare, senatore Giaretta, che occorre integrare il testo dell'emendamento con un riferimento alla corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa.

GIARETTA. Signor Presidente, accogliendo la sua osservazione, riformulo il mio emendamento nel seguente modo:

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interventi di sostegno per i consorzi export tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane)

1. Per le finalità di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83, sono assegnati, per l'anno 1997, lire 25 miliardi.

2. Il relativo onere fa carico al capitolo 1608 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero», intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge n. 549 del 1995 come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663.

7.0.3 (Nuovo testo)

GIARETTA

TONIOLLI. Do per illustrato l'emendamento 7.0.5, identico alla originaria formulazione del precedente emendamento 7.0.3.

L'emendamento 7.0.4, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, prevede sostanzialmente che l'istruttoria possa essere effettuata anche da altre banche. Do per illustrato l'emendamento 7.0.6, concernente la stessa materia.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Sull'emendamento 7.1 il relatore si rimette alle Commissioni riunite.

CARPI, *sottosegretario di Stato per il commercio, l'industria e l'artigianato*. Il Governo, udita l'illustrazione del senatore Toniolli, rileva che nell'emendamento vi sono elementi interessanti e quindi si rimette alle Commissioni riunite.

MORANDO. Signor Presidente, mi scuso con i colleghi perchè non intervengo nella idonea fase procedurale, ma non avevo esaminato attentamente questo emendamento; ciò che dirò, quindi, potrebbe rivelarsi errato o infondato, in quanto ho avuto modo di pensare alla questione solo per pochi minuti.

Ci troviamo in una situazione delicata: l'ispirazione dell'emendamento appare condivisibile poichè esso, in buona sostanza, rileva che gli istituti centrali di cui stiamo parlando (Mediocredito e Artigiancassa, fondamentalmente) hanno l'onere dell'istruttoria della pratica, che viene esercitato sulla base di un mandato della legge; tuttavia esso prevede che, al momento della concreta accensione del mutuo per il finanziamento agevolato, si possa (sulla base di condizioni dettate dalla legge) contrattare con un singolo istituto di credito il tasso di interesse a proprio carico (perchè naturalmente quello a carico dello Stato è già fissato dalla norma) in condizioni di piena concorrenza tra le banche, e quindi a condizioni di mercato. Spiegato in questo modo, anche a me sembra che ciò sia condivisibile; poi però mi chiedo se non sia la condizione di privilegio nell'accensione del mutuo a rendere praticamente possibile che l'onere dell'istruttoria venga assunto dai due istituti di credito.

Ripeto, sono impreparato sulla questione, ma non vorrei che inconsapevolmente stabilissimo qualcosa che di fatto determina un vuoto di interesse dei due istituti centrali alla definizione della pratica.

Personalmente, quindi, mi asterrò su questo emendamento, perchè in assenza di ulteriori delucidazioni non vorrei che (con un effetto para-

dossale, prima di tutto rispetto alle intenzioni degli stessi proponenti) affidassimo l'esercizio di una funzione pubblica al Mediocredito centrale, che è un istituto operante sul mercato in una logica di competizione; è chiaro, infatti, che oggi l'esercizio di tale funzione viene pienamente sussunto per un interesse, anche di tipo privatistico, alla gestione della fase successiva, e cioè quella del mutuo nel rapporto con il singolo utente, con la singola impresa.

Nel momento in cui decidiamo che l'«istituto centrale» predispone le istruttorie, ma il mutuo (e cioè la gestione concreta della provvidenza) viene gestito dalla tal cassa di risparmio (perchè lì si ha un interesse), permane un reale interesse del primo soggetto ad entrare nella competizione di mercato, per arrivare a quel certo esito; non vorrei, però, che l'istruttoria della pratica diventasse onerosa per lo Stato nel rapporto con il Mediocredito centrale e l'Artigiancassa, perchè se si determinasse questa situazione, come la gestiremmo?

PRESIDENTE. Ricordo che va considerato anche il costo di questo servizio.

MORANDO. Può anche darsi che quanto ho detto sia improprio, ma se vi fosse anche un cinque per cento di verità, come potremmo riparare alla situazione determinatasi?

TONIOLLI. L'istruttoria avrà comunque un certo costo, a prescindere dal fatto che poi, per l'erogazione del mutuo, si tratti con il Mediocredito centrale o con una certa cassa di risparmio: una quota parte resta sempre al Mediocredito come contropartita del costo sopportato. Ma se il Mediocredito propone un tasso, ad esempio, del 5 per cento, mentre un altro istituto di credito propone il 4,5 per cento, il soggetto deve essere libero di rivolgersi a quest'ultimo istituto. Il costo del servizio, peraltro, non è comprensivo dell'interesse ad erogare il mutuo, altrimenti entrerebbe in competizione anche il Mediocredito.

MORANDO. Ricordo che l'intervento post-alluvione è stato gestito esattamente con la logica di cui parla il collega Toniolli, cioè il mutuo è stato definito con ogni singolo istituto di credito ma è stato riconosciuto esplicitamente dalla norma un certo costo da corrispondere al Mediocredito. Non riesco a capire se anche in questo caso è così.

PASQUINI. Signor Presidente, non capisco come una banca possa erogare un mutuo sulla base di un'istruttoria effettuata da un altro istituto.

TONIOLLI. Una legge prevede che il credito agevolato si ottenga a certe condizioni predefinite: poi, il mutuo può essere erogato da un qualsiasi istituto di credito.

GUBERT. Signor Presidente, non sono un esperto al riguardo, ma bisognerebbe appurare se l'istruttoria della banca è tesa soltanto a verifi-

care che siano presenti le condizioni alle quali si ha diritto al contributo o se è prevista anche l'assunzione del rischio da parte dell'istituto che concede il mutuo: vorrei sapere, cioè, se vi è la previsione del cosiddetto «rischio d'impresa». Se così fosse, credo che la banca che concede il mutuo debba svolgere una propria istruttoria, perchè altrimenti non vi sarebbe più corrispondenza tra il rischio e la decisione di erogare il mutuo.

Se si vuole innovare, ritengo che i successivi emendamenti, che sono un po' più radicali e che vanno nella direzione di liberalizzare anche l'istruttoria, potrebbero rappresentare una soluzione più coerente di quella proposta dall'emendamento in esame.

GIARETTA. Signor Presidente, vorrei chiedere al senatore Toniolli se non ritenga opportuno ritirare l'emendamento, visto che sulla sostanza della questione vi è un consenso allargato ma permangono dubbi sulla formulazione tecnica della proposta emendativa. Nell'immediato futuro, infatti, esamineremo numerosi provvedimenti di natura economica e forse, con un impegno delle Commissioni riunite a tenere particolarmente presente il contenuto della proposta, si potrebbe riesaminare la soluzione prospettata, magari con una diversa formulazione.

TONIOLLI. Poichè anch'io non mi reputo un esperto, al fine di evitare errori ritiro l'emendamento 7.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Ricordo che il relatore ha riformulato l'emendamento 7.0.1 nel modo seguente:

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Integrazioni e modificazioni della legge 24 maggio 1977, n. 227)

1. La legge 24 maggio 1977, n. 227, è modificata come segue:

a) alla rubrica del titolo II, sono soppresse le parole: “presso l'INA”;

b) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole: “presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA)”;

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Art. 6. – Il Presidente della SACE esercita la legale rappresentanza delle medesima, sovrintende al suo andamento generale, convoca e presiede il comitato di gestione. Il Presidente è nominato ed eventualmente revocato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che stabilisce il trattamento economico del medesimo, resta in carica per

quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal vice Presidente.”;

d) all'articolo 7, comma 1, le parole: “un funzionario dell'INA” e: “un funzionario dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale)” sono sostituite dalle seguenti: “quattro esperti scelti tra persone di comprovata esperienza economica, tecnica ed amministrativa”; al comma secondo, sono soppresse le parole: “od istituti”; il quarto comma è sostituito dal seguente: “Nello stesso decreto di nomina viene designato il membro che assume la vice presidenza della SACE”;

e) all'articolo 8, ultimo comma, dopo le parole: “al direttore” sono inserite le seguenti: “o a dirigenti della SACE”; al terzo comma dell'articolo 7 dopo le parole: “Ministro del commercio con l'estero” sono aggiunte le seguenti: “e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato”;

f) all'articolo 11, primo comma, le parole: “dei servizi e del personale dell'INA, nonchè” sono sostituite dalle seguenti: “dalle imprese di assicurazione e dei contratti collettivi integrativi aziendali attualmente in vigore e successivamente stipulati dalla SACE stessa”; al comma 2, sono soppresse le parole: “sentito il Consiglio di amministrazione dell'INA”; l'ultimo comma è soppresso;

g) dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

“Art. 16-*bis*. – Il Ministero del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del commercio con l'estero provvede con proprio decreto ad aggiornare, modificare ed integrare le elencazioni e le definizioni dei rischi delle operazioni assicurabili indicati nei precedenti articoli 14, 15 e 16”».

7.0.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Ripeto che l'emendamento tende a ricondurre la SACE, ente pubblico, sotto il controllo dell'autorità pubblica per non lasciarla sotto il controllo di un ente privato qual è diventato l'INA.

MORANDO. Condivido perfettamente la finalità enunciata dal relatore, però rilevo nel testo dell'emendamento un eccesso di perfezionismo normativo: in pratica lo statuto nuovo della SACE verrebbe scritto con un emendamento proposto in sede deliberante.

Condivido quindi l'obiettivo perseguito dal relatore, ma sinceramente nutro alcune perplessità sulla opportunità della norma.

ASCIUTTI. La perplessità – forse comune un po' a tutti noi – sta nel fatto che, nonostante le buone intenzioni del relatore, vi sono alcune disposizioni che in pratica sono dei dispositivi di legge che rivoluzionano un po' tutta la SACE. Quindi mi trovo in difficoltà perchè dovrei rivedere tutto il discorso relativo all'ente in questione. Si tratta di argomenti estranei al proposito del relatore in senso stretto: di qui la mia perplessità.

LARIZZA. Non sono abituato a porre questioni di principio, ma è chiaro che dal 1992 la SACE è controllata dai privati, cioè da quando l'INA è diventato ente privato.

So che il Governo si sta impegnando per modificare le norme relative alla disciplina della SACE. Noi non siamo ancora riusciti, nelle materie riguardanti il commercio con l'estero, a completare tutte le azioni di riforma che avevamo avviato nella scorsa legislatura: era un'occasione, e indubbiamente si trattava di un lavoro sensato e approfondito. Non credo però che questo sia un limite. E' chiaro che le modifiche proposte rispondono ad alcune esigenze specifiche, anche di funzionalità e di trasparenza, della SACE. Questa è la ragione per la quale anche io ho presentato a tale proposito l'emendamento 7.0.2. Non vorrei però che questo creasse problemi alle Commissioni.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. L'unico dubbio che avevo e che ho tuttora analizzando l'emendamento in questione (che considero comunque valido) riguarda l'opportunità o meno di inserire nel provvedimento in discussione la materia oggetto dell'emendamento stesso.

In realtà il problema della SACE ha una storia alle spalle, essendo già stato affrontato nella scorsa legislatura; su di esso erano anche maturate alcune osservazioni. Devo dire inoltre che il Governo aveva riscontrato elementi molto positivi di riforma nel testo presentato dal relatore e dal senatore Larizza (che, se non ricordo male, aveva già presentato un disegno di legge di riforma della SACE); in quella circostanza il Governo aveva visto con favore l'inserimento di alcuni termini positivi. Devo dire però, anche tenendo conto di quanto detto dai presentatori, che se la Commissione non ritenesse di andare in questo senso, *nulla quaestio*.

Ribadisco, comunque, che il parere sul contenuto dell'emendamento 7.0.1 è favorevole.

MORANDO. Intervengo molto brevemente soltanto per sottolineare che ho manifestato delle perplessità per avere delle delucidazioni. In sede di dichiarazione di voto, annuncio che voterò a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Vorrei sapere se il livello di approfondimento condotto in Senato – come abbiamo visto, già iniziato nella scorsa legislatura – trova la Camera dei deputati preparata su questo aspetto, visto che siamo in sede deliberante e l'obiettivo è quello di far approvare la norma. Potrebbe essere positivo l'orientamento dell'altro ramo del Parlamento su una norma di questo tipo?

LARIZZA. Signor Presidente, è difficile saperlo, però faccio osservare che i nostri colleghi della Camera dei deputati hanno approvato in questi giorni lo stesso testo da noi approvato riguardante l'ICE. I due provvedimenti non sono uguali, ma ci sono alcune norme che si assomigliano anche dal punto di vista delle caratteristiche degli enti. Diciamo

che, per quello che io conosco, non dovrebbero esserci obiezioni di principio. Se mi consentite, vorrei aggiungere un'altra informazione. Poichè alcune cose possono sfuggire, mi sono consultato anche con il Sottosegretario per il commercio con l'estero (con il quale ho lavorato sulla riforma dell'ICE) e sono venuto a conoscenza del fatto che i nostri colleghi della Camera stanno predisponendo una riforma della SACE che non è in contraddizione con quanto qui stiamo affermando.

Mi sono preoccupato di evitare che si introducano delle norme che nel giro di qualche settimana o qualche mese, a seconda dell'*iter* che si avrà, potranno essere messe in discussione. Questa è la valutazione che faccio.

ASCIUTTI. Signor Presidente, dal momento che abbiamo lavorato insieme per la riforma dell'ICE, il senatore Larizza conosce perfettamente l'impegno dimostrato dal nostro Gruppo in quella occasione. Tuttavia con la norma proposta si sta quasi prefigurando una riforma della SACE, e quindi una questione che non può essere affrontata con un emendamento. Pertanto, ferma restando la nostra disponibilità ad impegnarci in tempi brevi anche per quanto riguarda la riforma di questo secondo istituto – come del resto abbiamo già fatto in occasione dell'ICE – pregherei sia il relatore che il collega Larizza di ritirare gli emendamenti in esame.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, io non ho dubbio alcuno sulla bontà del testo dell'emendamento; però, essendo evidente che in esso si tratta di una parte della riforma della SACE, se i colleghi ritengono che la presente sia una sede impropria per affrontare una simile materia, non ho alcuna difficoltà a ritirare l'emendamento 7.0.1.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Larizza se intende ritirare l'emendamento 7.0.2, di contenuto identico al precedente.

LARIZZA. Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento 7.0.2.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 7.0.3 nel nuovo testo presentato dal senatore Giaretta.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, se non esistono problemi di copertura, esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.0.3 nel nuovo testo.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, condivido il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.3 nel nuovo testo presentato dal senatore Giaretta.

È approvato.

L'emendamento 7.0.5 deve intendersi assorbito dalla precedente votazione.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 7.0.4, che ritengo assimilabile al 7.0.6. Con questa norma si prevede una riforma del sistema degli incentivi; ora, avendo annunciato il Ministro che presso i propri uffici è in corso di redazione un progetto di legge per il riordino degli incentivi, credo che sarebbe opportuno rinviare la discussione sulla materia a quella sede. Pertanto invito i presentatori a ritirare gli emendamenti in oggetto.

CARPI, *sottosegretario di stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, il Governo deve esprimere un parere negativo sugli emendamenti 7.0.4 e 7.0.6 solo per motivi legati alla sede di discussione. Pertanto invito anch'io i presentatori a ritirarli pur riconoscendo che la materia in essi contenuta è di notevole interesse e pone problemi delicatissimi.

Ho anche avuto modo di consultare al riguardo varie associazioni di imprese e ho riscontrato che attorno a queste problematiche vi è interesse ma anche preoccupazione, considerata la situazione del nostro sistema di credito.

Il Governo ribadisce pertanto l'invito al ritiro, fermo restando l'interesse manifestato – che chiedo resti agli atti – proprio in quanto si tratta di materie importanti che saranno oggetto di interventi: e in tal senso gli emendamenti in esame rappresentano un valido contributo.

TONIOLLI. Ricordo che sulla materia era stato presentato dal Governo Dini un disegno di legge che era stato approvato dalla Commissione finanze, ma che non ha completato il suo *iter* legislativo perchè si è interrotta la legislatura.

ASCIUTTI. Signor Presidente, prendiamo atto delle affermazioni e delle raccomandazioni del Governo e quindi annunciamo il ritiro degli emendamenti 7.0.4 e 7.0.6.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli successivi:

Art. 8.

(Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano)

1. Al fine di superare le crisi di natura socio-ambientale in limitati ambiti dei grandi comuni di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che presentano caratteristiche di particolare degrado urbano e sociale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato coordina gli interventi degli enti e delle società per la promozione delle attività produttive, dell'occupazione e della formazione imprenditoriale,

vigilati dallo Stato ovvero dal medesimo controllati, direttamente o indirettamente, con l'obiettivo di sviluppare, in tali ambiti, iniziative economiche e imprenditoriali.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, sono determinati i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 anche per quanto concerne la predisposizione degli appositi programmi da parte dei comuni. Con il medesimo decreto possono essere previste agevolazioni di carattere finanziario connesse ai medesimi interventi, entro i limiti concordati con l'Unione europea, sono individuati gli enti e le società di cui al comma 1, sono predeterminati appositi accantonamenti di fondi, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui gli enti e le società medesime dispongono.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «dei grandi comuni» aggiungere le seguenti: «delimitati territorialmente come stabilito», e sopprimere le parole: «di cui».

8.1

RIPAMONTI, DE LUCA Athos

Al comma 2, le parole: «Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare di intesa con il Ministro per la solidarietà sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare di intesa con i Ministri per la solidarietà sociale e dell'ambiente».

8.5

LARIZZA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Fino a quando non saranno emanate apposite norme, per l'attuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 341 dell'8 agosto 1995, continua ad applicarsi la procedura di espropriazione dell'articolo 53 del testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218».

8.6

GIARETTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-... Fino al 31 dicembre 1999 ai consorzi di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applicano le disposizioni dell'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427».

8.7

GIARETTA, VIVIANI, CRESCIENZO, TONIOLLI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per il finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 miliardi di lire. Tale somma verrà trasferita agli enti e alle società che verranno individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis si provvederà mediante utilizzo delle disponibilità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

2-quater. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo».

8.8

DE LUCA Athos, RIPAMONTI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:

«3. Per il finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi. Tale somma verrà trasferita agli enti e alle società di cui al comma 2.

4. Al relativo onere si provvederà mediante utilizzo delle disponibilità previste per l'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo».

8.9

D'ALESSANDRO PRISCO, MELE, PAGANO, DANIELE GALDI,
FALOMI, LARIZZA

DE LUCA Athos. Signor Presidente, l'emendamento 8.1 propone una diversa delimitazione territoriale delle aree interessate agli interventi. Dal momento che il disegno di legge concerne l'area metropolitana, abbiamo inteso riferirci ad un concetto più ampio del comune.

LARIZZA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 8.5.

GIARETTA. Signor Presidente, l'emendamento 8.6 è finalizzato a prorogare il termine per le procedure di espropriazione per i consorzi di aree industriali del Mezzogiorno, che attualmente non sarebbero in grado di procedere alle operazioni di esproprio essendo scaduto e non più reiterato il termine di legge.

L'emendamento 8.7 è teso ad estendere ai consorzi per la gestione delle zone industriali, previsti dalla legge n. 317 del 1991, lo stesso trattamento fiscale che è stato riconosciuto ai consorzi tra comuni, che in base alla legge n. 142 del 1990 sono stati trasformati in società per azioni avendo potuto godere per tre anni del trattamento dell'ente di provenienza.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, l'emendamento 8.8 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Desidero evidenziare che le disponibilità finanziarie residue sull'autorizzazione di spesa utilizzata per la copertura dell'emendamento 8.8 risultano essere di 46 miliardi. Rilevo inoltre che sarebbe opportuno precisare l'anno in cui è autorizzata la spesa.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, considerata l'informazione da lei fornita secondo cui le risorse residue ammontano a 46 miliardi anzichè a 50, riformuliamo l'emendamento in tal senso precisando anche l'anno.

Il nuovo testo dell'emendamento è pertanto il seguente:

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per il finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 46 miliardi di lire per l'anno 1997. Tale somma verrà trasferita agli enti e alle società che verranno individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis si provvederà mediante utilizzo delle disponibilità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

2-quater. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo».

8.8 (Nuovo testo)

DE LUCA Athos, RIPAMONTI

LARIZZA. Signor Presidente, diamo per illustrato l'emendamento 8.9.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, riguardo all'emendamento 8.1 invito i presentatori a ritirarlo; in caso contrario il parere è negativo in quanto ritengo che l'estensione delle aree di intervento non permetterebbe più di provare che gli interventi sono mirati. Essi sono infatti rivolti fundamentalmente alle aree di crisi, quindi un ampliamento indiscriminato dei territori, anche se ad aree limitrofe come quelle indicate nell'emendamento, metterebbe in discussione la possibilità di agire efficacemente.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, il Governo sarebbe lieto del ritiro dell'emendamento perchè si sta parlando di agevolazioni previste per le periferie delle grandi aree urbane, periferie che spesso sono depresse più di qualunque altra area depressa e sono in una situazione drammatica; estenderle ai comuni limitrofi comporterebbe il rischio di non consenti-

re, come ha detto il relatore, interventi mirati, in quanto l'area metropolitana è altra cosa.

Mentre capisco il significato dell'emendamento, ritengo che la sua formulazione crei dei problemi; se venisse riritato, pertanto, non si dovrebbe esprimere un parere contrario su una questione che invece, formulata in altro modo, ha una sua validità.

DE LUCA Athos. In relazione alle considerazioni svolte, ritiro l'emendamento 8.1.

GUBERT. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 8.1 perchè ritengo sia meritevole di considerazione.

Se, infatti, è la periferia della grande città l'oggetto dell'intervento, rilevo che questa rappresenta un concetto che non si adatta ai confini amministrativi, ma è di tipo funzionale-legislativo. Qualsiasi analista dei sistemi urbani sa che la periferia di una grande città non sempre è chiusa all'interno del confine amministrativo del capoluogo; è vero che il concetto di area metropolitana può anche esorbitare da quello della periferia delle grandi città, ma quasi sempre quest'ultima insiste su comuni posti nella prima o nella seconda «corona», attorno al capoluogo. Proprio per questo credo che vada attentamente considerata la questione.

Del resto, poichè il titolo dell'articolo 8 è già orientato verso progetti che riguardano la periferia urbana, laddove si verificasse un'ipotesi in cui l'area metropolitana si estenda troppo oltre la periferia urbana, ci sarebbe tutto lo spazio per decidere di non finanziare progetti che non abbiano ad oggetto proprio la periferia urbana così come comunemente è intesa.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Senatore Gubert, la questione in effetti è complessa. La materia – ripeto – è tutt'altro che priva di fondamento, proprio per le considerazioni che lei ha espresso sulle periferie e i contesti limitrofi; tuttavia, anche considerato che in merito esistono normative e indirizzi specifici, è difficile affrontare la materia in questo contesto.

Per tali ragioni non sembrava giusto esprimere parere contrario sull'emendamento; nello stesso tempo, però, mi sembra una questione da affrontare in un contesto che tenda a ridefinire tutta la materia.

GUBERT. In relazione alle considerazioni testè espresse, ritiro l'emendamento 8.1.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Chiedo al collega Larizza se ritiene di mantenere l'emendamento 8.5: il relatore preferirebbe che lo ritirasse.

LARIZZA. Solitamente, quando si parla di queste aree emergono anche problemi di carattere ambientale: tanto valeva, allora, prevedere in merito anche l'intesa con il Ministro dell'ambiente. Se però il

Governo ritiene che esistano dei problemi al riguardo, mi dichiaro sin d'ora disposto a ritirare l'emendamento.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo, ed in particolare il Ministero dell'industria, è sempre felice di poter dialogare dialetticamente con il Ministero dell'ambiente: ma poichè in tale caso per degrado ambientale si intende quello sociale e non quello naturale, questo tipo di concerto potrebbe determinare delle difficoltà non motivate, piuttosto che facilitare l'armonia.

Se dunque fosse ritirato l'emendamento 8.5, il Governo ne sarebbe lieto.

LARIZZA. Come ho già detto, sono disponibile a ritirare l'emendamento. Vorrei però prima sapere se il Governo conosce una realtà di degrado sociale in un bell'ambiente!

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Senatore Larizza, sfidato su questo terreno, potrei citarle liste infinite.

LARIZZA. Comunque, ritiro l'emendamento 8.5.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, mi dichiaro contrario all'emendamento 8.6.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. La proposta è ragionevole, ma ritengo che sarebbe meglio esaminare il problema nel contesto dei lavori pubblici.

GIARETTA. Ritiro l'emendamento 8.6.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Il relatore è informato di un parere contrario del Ministero delle finanze sull'emendamento 8.7 e si attiene ad esso.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi dichiaro dello stesso avviso del relatore, confermando quanto ha detto.

GIARETTA. Signor Presidente, in effetti la motivazione che ha ispirato il parere espresso dal Ministero delle finanze è anche comprensibile. Il problema è serio e rilevante, perchè si è determinata una disparità di trattamento tra organismi appartenenti agli stessi enti locali, creando situazioni di malfunzionamento.

Ritiro comunque l'emendamento, invitando però il Governo a considerare l'importanza dell'argomento e ad impegnarsi a valutare la possibilità di inserire la questione, con adeguata copertura, in un prossimo provvedimento.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Il relatore esprime parere favorevole sull'emendamento 8.8 nel nuovo testo presentato dai senatori Athos De Luca e Ripamonti.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.8 nel nuovo testo.

È approvato.

A seguito di tale votazione, l'emendamento 8.9 resta assorbito. Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 9.

(Razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia)

1. Al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono attribuite, a integrazione delle risorse già destinate in attuazione dello stesso articolo 2, le attività e le passività del fondo di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e del fondo di garanzia di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, nonchè un importo pari a 50 miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente articolo può essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e ai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del medesimo decreto legislativo, anche a fronte di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese.

3. I criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonchè le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Apposita convenzione verrà stipulata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La convenzione prevede un distinto organo, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati an-

che un rappresentante delle banche, uno delle piccole e medie imprese industriali e uno delle imprese del settore commerciale.

4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è destinato al Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni e integrazioni. All'articolo 2, comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole «Ministro del tesoro», sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera b), le parole: «commerciali e di servizi» sono sostituite con le seguenti: «commerciali, turistiche e di servizi»; al comma 3, ultimo paragrafo, le parole: «uno delle piccole e medie imprese industriali e uno delle imprese del settore commerciale» sono sostituite con le seguenti: «due delle piccole e medie imprese industriali e artigianali e due delle imprese del settore commerciale e turistico».

9.1 PAPPALARDO, FERRANTE, MICELE, MACONI, GAMBINI, CAZZARO, NIEDDU

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La garanzia del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo può essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazione, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del Fondo è estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo».

9.2

IL RELATORE

Il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. La garanzia del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo può essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e alle società finanziarie per l'innovazione e lo svi-

luppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del Fondo è estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo».

9.3 MICELE, FERRANTE, MORANDO, CAZZARO, GAMBINI, LARIZZA, MACONI, NIEDDU, PAPPALARDO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La garanzia del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo può essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del Fondo è estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo».

9.20

TAROLLI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La garanzia del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo può essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del Fondo è estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo».

9.30

WILDE, LAGO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La garanzia del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo può essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del Fondo è estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo».

9.40 ASCIUTTI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE, NAVA, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 2, dopo le parole: «agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,» inserire le seguenti: «agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo la cui attività consista nell'esercizio, in via esclusiva, di prestazione di garanzie».

9.4 ASCIUTTI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE, NAVA, MUNGARI, TONIOLLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai soli fini del comma che precede, sono assimilati ai Confidi gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo la cui attività consista nell'esercizio, in via esclusiva, di prestazione di garanzie».

9.5 ASCIUTTI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE, NAVA, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 3, il primo capoverso, è sostituito dal seguente: «a favore di ciascun settore economico è garantita una riserva minima di risorse pari al 10 per cento del totale dello stanziamento disponibile. Le dotazioni finanziarie che affluiranno al fondo per effetto della riprogrammazione delle risorse prevista dall'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, saranno oggetto di riserva nella stessa percentuale pari al 10 per cento per ognuno dei settori. I criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonché le eventuali riserve di fondi per tipologie di operazioni sono regolati con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

9.6

TAROLLI

Al comma 3, ultimo paragrafo, sostituire le parole: «uno delle piccole e medie imprese industriali» con le seguenti: «uno per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative al livello nazionale delle piccole e medie imprese».

9.7

TAROLLI

Al comma 3, ultimo paragrafo, sostituire le parole: «uno delle piccole e medie imprese industriali» con le seguenti: «uno per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative al livello nazionale delle piccole e medie imprese».

9.8

WILDE, LAGO

Al comma 3, ultimo paragrafo, sostituire le parole: «uno delle piccole e medie imprese industriali» con le seguenti: «uno per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative al livello nazionale delle piccole e medie imprese».

9.9

ASCIUTTI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE, NAVA, MUNGARI, TONIOLLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Sono abrogati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al comma 3, l'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e l'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive loro modificazioni».

9.10

IL RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«5. Sono abrogati, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al precedente comma 3, l'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni; l'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni».

9.11

TONIOLLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Sono abrogati a partire dall'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al precedente comma 3, l'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni; l'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni».

9.12 ASCIUTTI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE, NAVA, MUNGARI, TONIOLLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Sono abrogati a partire dall'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al precedente comma 3, l'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni; l'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni».

9.13 WILDE, LAGO

PAPPALARDO. L'emendamento 9.1 è un po' più estensivo rispetto al testo proposto dal Governo nel provvedimento in esame, ma è molto più riduttivo rispetto agli emendamenti 9.7, 9.8 e 9.9 nei quali viene proposta una rappresentanza per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese.

Poichè le piccole e medie imprese, industriali e artigianali, hanno una pluralità di organizzazioni di categoria, spesso «l'una contro l'altra armata», vi è l'esigenza di comprendere anche le imprese del settore turistico, oltre a quelle commerciali, e di portare da una a due le rappresentanze previste.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. L'emendamento 9.2 si illustra da sè.

MICELE. Do per illustrato l'emendamento 9.3.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.20, a firma del senatore Tarolli, 9.30, a firma dei senatori Wilde e Lago, e 9.40, a firma del senatore Ascutti e di altri senatori, hanno identico contenuto, e i presentatori li danno per illustrati.

ASCIUTTI. L'emendamento 9.4 è abbastanza chiaro. In proposito va ricordato che la garanzia del fondo può essere utile in due casi: in relazione all'operazione di credito per cassa o con compartecipazione al capitale (garanzia diretta o subgaranzia) e in relazione alle garanzie prestate da qualcuno o da intermediari finanziari iscritti all'elenco ufficiale ex articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1995, n. 385. La controgaranzia pertanto non può, allo stato attuale, essere concessa agli in-

termediari finanziari che istituiscono fondi di garanzia e che non sono iscritti nell'elenco speciale di cui al decreto legislativo n. 385. La *ratio* della proposta è quella di estendere la possibilità della controgaranzia. Se vengono approvati gli emendamenti precedenti, il mio emendamento viene assorbito.

L'emendamento 9.5 si illustra da sè.

TAROLLI. L'emendamento 9.6 è volto a garantire una riserva minima di risorse a favore delle imprese commerciali di piccole dimensioni. La mancanza di garanzie reali per le piccole imprese commerciali rende loro difficoltoso l'accesso al credito. Le finalità previste dall'articolo 9 sono quindi da accogliere e da valutare positivamente; non contrasta però con le finalità di cui all'articolo 9 la previsione di riserve minime per i vari settori di garanzia. Si tratta di una garanzia ulteriore di equa distribuzione delle risorse.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.7, 9.8 e 9.9 sono dati per illustrati dai presentatori.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Riformulo l'emendamento 9.10 nel modo seguente:

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Sono abrogati dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al comma 3, l'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e l'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive loro modificazioni».

9.10 (Nuovo testo)

IL RELATORE

La *ratio* dell'emendamento è quella di impedire che, nel momento in cui con la legge decidiamo di accorpate due fondi per farne uno unico, rimanga un periodo di «interregno» nel quale i fondi non sono operativi. Si propone quindi immediatamente la loro operatività.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.11, 9.12 e 9.13 sono dati per illustrati dai presentatori.

Passiamo alla votazione.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Il relatore esprime parere contrario sull'emendamento 9.1, ma si adegua alla posizione del Governo.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo ritiene che il comma 3 dell'articolo 9 in realtà non si riferisca ad interventi per l'artigianato; il rappresentante degli artigiani quindi non sembra, in linea generale, giustificato. Se, in qualche

caso particolare, un'impresa artigiana accede al fondo, non per questo è indispensabile che vi sia un rappresentante nel comitato di gestione del fondo di garanzia. Tra l'altro, in un fondo pubblico se ci sono due o più rappresentanti delle imprese dovrebbe prevedersi una rappresentanza di soggetti pubblici pari ad almeno 5 unità. Capisco quindi il problema, ma invito al ritiro dell'emendamento 9.1.

PAPPALARDO. Signor Sottosegretario, ritiro l'emendamento 9.1 (anche perchè sono convinto che le piccole e medie imprese saranno rappresentate dalla Confindustria!).

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono favorevole all'emendamento 9.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal relatore, identico agli emendamenti 9.3, presentato dal senatore Micele e da altri senatori, 9.20, presentato dal senatore Tarolli, 9.30, presentato dai senatori Wilde e Lago, e 9.40 presentato dal senatore Ascutti e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 9.4 deve intendersi assorbito dalla precedente votazione, mentre il 9.5 è precluso.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Il relatore esprime parere contrario sull'emendamento 9.6.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo chiede al proponente se può trasformare l'emendamento 9.6 in un ordine del giorno da accogliere come raccomandazione.

Si rischia di ingenerare, con questo emendamento, un irrigidimento dannoso. Il testo del comma 3 dell'articolo 9 nella formulazione originaria sembra preferibile perchè non irrigidisce lo schema operativo e si presta ad un uso più flessibile per rispondere a manovre di salvaguardia di diversi settori produttivi. Come ripeto, se l'emendamento venisse trasformato in un ordine del giorno il Governo lo accoglierebbe come raccomandazione; come emendamento, invece, il parere del Governo non è positivo.

TAROLLI. Signor Sottosegretario, trasformo l'emendamento nel seguente ordine del giorno:

«La 10^a Commissione del Senato,

impegna il Governo

a garantire a favore di ciascun settore economico una riserva minima di risorse pari al 10 per cento del totale dello stanziamento dispo-

nibile. Le dotazioni finanziarie che affluiranno al fondo per effetto della riprogrammazione delle risorse prevista dall'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662, saranno oggetto di riserva nella stessa percentuale pari al 10 per cento per ognuno dei settori». 0/2/2071/5^a e 10^a

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.7.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.7, presentato dal senatore Tarolli, identico agli emendamenti 9.8, presentato dai senatori Wilde e Lago, e 9.9, presentato dal senatore Ascutti e da altri senatori.

Non è approvato.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 9.10, così come riformulato dal relatore; questa nuova formulazione, tra l'altro, coincide perfettamente con gli emendamenti 9.11, 9.12 e 9.13.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.10 nel nuovo testo presentato dal relatore, identico agli emendamenti 9.11, presentato dal senatore Toniolli, 9.12, presentato dal senatore Ascutti e da altri senatori, e 9.13, presentato dai senatori Wilde e Lago.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno del senatore Tarolli, accolto dal Governo come raccomandazione.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Il relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno, 0/2/2071/5^a e 10^a presentato dal senatore Tarolli.

È approvato.

Art. 10.

*(Interventi per il settore del commercio
e del turismo)*

1. È istituito il Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo con una dotazione finanziaria di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i progetti strategici da realizzare nonché i criteri e le modalità per la gestione del cofinanziamento nazionale.

2. Il Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, è incrementato di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 9, nono comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, a favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere modificati i criteri concernenti la misura e le modalità di concessione dei predetti contributi.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari complessivamente a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nella determinazione dei progetti strategici di cui al comma precedente, il CIPE, in fase iniziale di applicazione, destina le risorse al cofinanziamento di provvedimenti regionali finalizzati al completamento degli interventi realizzati dalle imprese commerciali e turistiche, ai sensi delle leggi n. 517 del 1987, n. 67 del 1988 e n. 15 del 1987. Il CIPE stabilisce la misura dell'intervento concedibile dal fondo nazionale, in base ai seguenti criteri prioritari:

a) interventi regionali che prevedano la corresponsione di incentivi destinati alla ristrutturazione finanziaria dei mutui ancora in essere, contratti dalle imprese ai sensi delle leggi n. 517 del 1975, n. 67 del 1988 e n. 15 del 1987;

b) interventi regionali che prevedano la corresponsione di contributi a fondo perduto ai richiedenti le agevolazioni delle leggi n. 517 del 1975, n. 67 del 1988 e n. 15 del 1987 che abbiano realizzato gli investimenti previsti avendo già estinto i finanziamenti erogati dagli istituti di credito e dalle società di *leasing*;

c) interventi regionali che prevedano la corresponsione di un contributo forfettario a fondo perduto ai richiedenti le agevolazioni delle leggi n. 517 del 1975, n. 67 del 1988 e n. 15 del 1987, che abbiano ottenuto il finanziamento dagli istituti di credito ma non abbiano potuto completare gli investimenti per il mancato intervento statale previsto, pur avendo presentato le richieste entro i termini stabiliti».

10.1

IL RELATORE

Al comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nella determinazione dei progetti strategici da realizzare con l'intervento del fondo di cui al precedente comma, il CIPE, in fase iniziale di applicazione, destina le risorse al cofinanziamento di provvedimenti regionali finalizzati al completamento degli interventi realizzati dalle imprese commerciali turistiche e di servizi ai sensi delle leggi n. 517 del 1975, n. 67 del 1988 e n. 15 del 1987.

«1-ter. Il CIPE stabilisce la misura di intervento concedibile dal fondo nazionale, in base ai seguenti criteri prioritari:

interventi regionali che prevedono la corresponsione di incentivi destinati alla ristrutturazione finanziaria dei mutui ancora in essere, contratti dalle imprese ai sensi delle leggi n. 517 del 1975, n. 67 del 1988 e n. 15 del 1987;

interventi regionali che prevedono la corresponsione di contributi a fondo perduto ai richiedenti le agevolazioni delle leggi n. 517 del 1975, n. 67 del 1988 e n. 15 del 1987 che abbiano realizzato gli investimenti previsti avendo già estinto i finanziamenti erogati dagli istituti di credito e dalle società di *leasing*;

interventi regionali che prevedano la corresponsione di un contributo forfettario a fondo perduto ai richiedenti le agevolazioni delle leggi n. 517 del 1975, n. 67 del 1988 e n. 15 del 1987, che abbiano ottenuto il finanziamento dagli istituti di credito ma non abbiano potuto completare gli investimenti per il mancato intervento statale previsto, pur avendo presentato le richieste entro i termini stabiliti».

10.2

TAROLLI

Al comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nella determinazione dei progetti strategici da realizzare con l'intervento del fondo di cui al precedente comma, il CIPE, in fase iniziale di applicazione, destina le risorse al cofinanziamento di provvedimenti regionali finalizzati al completamento degli interventi

realizzati dalle imprese commerciali turistiche e di servizi ai sensi delle leggi n. 517 del 1975, n. 67 del 1988 e n. 15 del 1987.

«1-ter. Il CIPE stabilisce la misura di intervento concedibile dal fondo nazionale, in base ai seguenti criteri prioritari:

interventi regionali che prevedono la corresponsione di incentivi destinati alla ristrutturazione finanziaria dei mutui ancora in essere, contratti dalle imprese ai sensi delle leggi n. 517 del 1975, n. 67 del 1988 e n. 15 del 1987;

interventi regionali che prevedono la corresponsione di contributi a fondo perduto ai richiedenti le agevolazioni delle leggi n. 517 del 1975, n. 67 del 1988 e n. 15 del 1987 che abbiano realizzato gli investimenti previsti avendo già estinto i finanziamenti erogati dagli istituti di credito e dalle società di *leasing*;

interventi regionali che prevedano la corresponsione di un contributo forfettario a fondo perduto ai richiedenti le agevolazioni delle leggi n. 517 del 1975, n. 67 del 1988 e n. 15 del 1987, che abbiano ottenuto il finanziamento dagli istituti di credito ma non abbiano potuto completare gli investimenti per il mancato intervento statale previsto, pur avendo presentato le richieste entro i termini stabiliti».

10.3

GIARETTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme già assegnate dal Ministro del bilancio e della programmazione economica con decreto ministeriale 25 novembre 1987, in attuazione dell'articolo 26 della legge 14 maggio 1981, n. 219, alle cooperative ed ai consorzi che hanno operato con regolarità documentata sono trasferite al fondo ordinario di garanzia dei singoli consorzi. Contestualmente cessano le specifiche finalizzazioni delle somme assegnate e le medesime sono utilizzate con i criteri fissati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del comma 2 del presente articolo».

10.4

PALUMBO, ZILIO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di completare l'allestimento del Centro espositivo della Rocca Paolina di Perugia viene erogato un contributo di un miliardo a favore dell'Amministrazione provinciale di Perugia. All'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-99, al capitolo 9001 del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni culturali».

10.5

MARINO, CAPONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è apportata la seguente modifica:

a) al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

“e-bis) allo sviluppo delle piccole imprese operanti nel settore del turismo al fine di incentivare le attività innovative rivolte alla diffusione del turismo ecocompatibile”».

10.6

DE LUCA Athos, RIPAMONTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

“m) Nei periodi 1997-1998-1999-2000 al fine di sostenere le attività turistiche in Italia, è deducibile dal reddito imponibile un'imposta pari a lire un milione a fronte di spese sostenute per soggiorni turistici nel territorio dello Stato”;

Con apposito decreto del Ministro delle finanze saranno definite le aree geografiche e le tipologie per l'applicazione della deducibilità di cui all'articolo 1».

10.7

ASCIUTTI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE, NAVA, LAURO, MUNGARI, TONIOLLI

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 10.1.

TAROLLI. Signor Presidente, l'emendamento 10.2 si illustra da sè.

GIARETTA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 10.3

PALUMBO. L'emendamento 10.4 si dà per illustrato.

MARINO. Signor Presidente, a proposito dell'emendamento 10.5 desidero chiarire che, in fase di esame della legge finanziaria per il 1997, abbiamo approvato anche questa specifica finalizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali (capitolo 9001, fondo globale). Quindi questa è semplicemente una norma autorizzativa in quanto, ripeto, l'accantonamento prevede espressamente la suddetta finalizzazione.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, l'emendamento 10.6 tende a recepire un'istanza diffusa tra i colleghi della Commissione industria, fi-

nalizzata ad incentivare il turismo. Nella nostra proposta si richiede una modifica all'articolo 1 della legge n. 317 del 1991 per estendere i benefici anche alle piccole imprese operanti nel settore del turismo. Se si ritiene corretto questo metodo, si può andare incontro ad una importante esigenza.

GUBERT. Signor Presidente desidero apporre la mia firma sull'emendamento 10.6.

ASCIUTTI. Signor Presidente, a proposito dell'emendamento 10.7 rilevo che il turismo ha da sempre rappresentato una delle principali industrie per il nostro paese. Mentre da qualche anno alcune nazioni europee ed extraeuropee hanno visto un notevole incremento turistico – ad esempio la Spagna ha raddoppiato il numero di presenze rispetto all'Italia, 40 milioni di turisti contro i nostri 20 milioni – grazie ad interventi statali mirati, purtroppo in Italia si è vissuto solo di rendita e non si è compiuto nulla di significativo in tal senso.

Inoltre, dobbiamo constatare che un grande numero di nostri connazionali si orientano verso il turismo estero: in riferimento all'ultimo periodo di vacanze i dati parlano di una riduzione del 7,8 per cento delle presenze turistiche nazionali sul nostro territorio.

È pertanto di fondamentale importanza introdurre dei meccanismi legislativi che, incentivando il settore turistico in Italia e richiamando l'attenzione degli stessi italiani, possano rilanciare questo comparto con conseguente aumento soprattutto del livello occupazionale.

Noi andiamo a concedere incentivi al comparto delle auto e stiamo discutendo sull'opportunità di estenderli anche al settore delle due ruote: non vedo quindi perchè escludere quello del turismo. Se poi ci si vuole riferire alle normative europee, desidero evidenziare che incentivi del genere vengono previsti anche da altri paesi della Comunità.

PRESIDENTE. Le faccio osservare, senatore Asciutti, che l'emendamento è suscettibile di produrre delle rilevanti perdite di gettito fiscale.

ASCIUTTI. L'emendamento non comporta perdite economiche ma, al contrario, un aumento del gettito attraverso un processo di autofinanziamento: in sostanza, la perdita di gettito conseguente alla deducibilità delle spese sarebbe ben compensata dall'aumento del gettito derivante dalla ripresa economica che la misura prevista determinerebbe.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, avendo ritirato l'emendamento 10.1, sarebbe strano se esprimessi parere favorevole sul 10.2. La proposta ha un fondamento, tuttavia nell'intervallo di tempo trascorso dalla presentazione del mio emendamento ad oggi ho potuto riscontrare che in realtà con questa norma si andrebbero a caricare le regioni di oneri finanziari per ripianare dei debiti pregressi,

e ciò renderebbe impossibile il finanziamento di nuove iniziative perchè tutte le risorse verrebbero assorbite da tale adempimento. Invito pertanto il presentatore a ritirare l'emendamento 10.2.

CARPI, *sottosegretario di stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 10.2. Si tratta di una questione che era stata già posta al Governo. Con questo emendamento si costringerebbero le regioni a rifinanziare gli interventi statali pregressi e si annullerebbero gli effetti derivanti dalla costituzione del nuovo fondo, le cui disponibilità non coprono nemmeno le domande giacenti e che dovrebbe invece essere utilizzato per incentivare iniziative di grosso rilievo nel settore innovativo (mi riferisco all'innovazione tecnologica e alla messa in rete delle piccole e medie aziende commerciali). La delibera CIPE cui ci si riferisce è molto importante, e se sottraessimo dei fondi per caricare le regioni degli oneri finanziari che il Ministero non ha erogato faremmo una cosa inopportuna rispetto all'obiettivo dell'innovazione.

Ribadisco pertanto sia il parere contrario del Governo sia l'invito a ritirare l'emendamento 10.2.

TAROLLI. Signor Presidente, le motivazioni che il Governo adduce hanno il loro fondamento, tuttavia ritengo che qui si corra il rischio di «buttare via il bambino con l'acqua sporca». È vero che la legge n. 517 del 1975 ha accumulato circa 1.600 miliardi di richieste che sono rimaste inevase e che se trasferissimo questa cifra alle regioni otterremmo un ingolfamento della situazione economica di queste ultime, tanto da minare alla radice le buone intenzioni della legge. Però è altrettanto vero che fra le migliaia di domande che hanno determinato la somma di 1.600 miliardi ce ne sono alcune che si collocano coerentemente rispetto agli obiettivi oggi individuati dal provvedimento in esame; lasciando alle regioni il compito di individuare se vi sono effettivamente domande coerenti con la *ratio* dell'articolo 10 noi compiremmo un'opera meritoria.

Intendo ritirare l'emendamento 10.2, trasformandolo però in un ordine del giorno in modo che il Governo non lasci cadere questo problema che, se affrontato, sanerebbe delle situazioni meritevoli di considerazione.

GIARETTA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 10.3.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.4.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo esprime parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.4, presentato dai senatori Palumbo e Zilio.

È approvato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento 10.5.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

ASCIUTTI. Signor Presidente, vorrei ringraziare il senatore Marino per l'attenzione lungimirante che ha rivolto alla mia città di Perugia e vorrei chiedergli se posso aggiungere la mia firma all'emendamento in votazione.

MARINO. Certamente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.5, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

È approvato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, il contenuto dell'emendamento 10.6 è sostanzialmente uguale a quello dell'emendamento 1.29: mi sembra quindi che possa considerarsi assorbito.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 10.6, essendo effettivamente il suo contenuto simile a quello dell'emendamento 1.29.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 10.7.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo esprime parere contrario, oltre che per motivi legati alla copertura finanziaria, anche perchè affidare al Ministro delle finanze (del quale peraltro sono vecchio amico, collega ed estimatore) la determinazione delle aree geografiche e delle relative tipologie per l'applicazione della prevista deducibilità, determinerebbe poi la scelta dei nostri viaggi, cosa che trovo francamente inaccettabile. Il Governo non può essere d'accordo di attribuire un simile incarico al Ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.7, presentato dal senatore Ascitti e da altri senatori.

Non è approvato.

TAROLLI. Signor Presidente, do lettura dell'ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 10.2:

«La 10^a Commissione del Senato,

impegna il CIPE, nella fase iniziale di applicazione della normativa di cui all'articolo 10, a destinare le risorse di cui al comma 1 al co-

finanziamento di provvedimenti regionali finalizzati al completamento degli interventi realizzati dalle imprese commerciali turistiche e di servizi, ai sensi delle leggi n. 517 del 1975, n. 67 del 1988 e n. 15 del 1987».

0/3/2071/5^a e 10^a

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno in esame.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo dichiara di accogliere l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/3/2071/5^a e 10^a, presentato dal senatore Tarolli.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 11.

(Prosecuzione di interventi a favore delle attività produttive)

1. Al fine di consentire gli interventi previsti dal decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, per la promozione delle attività sostitutive a favore della ripresa occupazionale, del ripristino ambientale e del recupero dei compensi immobiliari minerari nelle aree colpite da crisi mineraria, le disponibilità in conto residui dei capitoli 7904 e 7911 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato non impegnate nell'anno 1996 possono esserlo nell'anno 1997.

2. Al fine di consentire l'installazione ai valichi di frontiera di sistemi per la rilevazione della radioattività dei metalli importati, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, le disponibilità in conto residui del capitolo 7549 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato non impegnate nell'anno 1996 possono esserlo nell'anno 1997.

3. Al fine di consentire in particolare la realizzazione della terza Conferenza europea sull'artigianato e di adeguare il sistema informativo e gli osservatori nazionali e regionali dell'artigianato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, le disponibilità in conto residui del capitolo 7301 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato non impegnate nell'anno 1996 possono esserlo nell'anno 1997.

4. Al fine di consentire la erogazione di contributi in conto interessi per programmi di investimento già approvati, di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, le disponibilità in conto residui dei capitoli 7541 e 7545 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato non impegnate nell'anno 1996 possono esserlo nell'anno 1997.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto della vigente normativa dell'Unione europea in materia di piccole e medie imprese, viene disciplinata, con particolare riferimento alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure, la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro per favorire gli interventi capaci di salvaguardare l'occupazione, anche attraverso la modifica, la soppressione e l'integrazione delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1985, n. 49, che viene abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Alle cooperative costituite prima del 31 dicembre 1996 che, entro la stessa data, abbiano presentato domanda ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 49 del 1985, possono applicarsi, a richiesta delle medesime, le disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge».

11.1

IL RELATORE

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Onorevoli colleghi, l'emendamento 11.1 è volto a modificare la cosiddetta legge Marcora, che è stata dichiarata sostanzialmente illegittima dalla vigente normativa europea. Una riforma di tale legge è contenuta in uno dei due disegni di legge cosiddetti Bassanini, ed è quindi *in itinere*, ma, come è noto, tale provvedimento non potrà essere licenziato se non tra qualche mese, per cui si creerebbe una situazione di grave *vacatio*, essendo la legge Marcora inapplicabile se non riformata. L'emendamento si propone di colmare questo vuoto.

Desidero però modificare il testo dell'emendamento con l'introduzione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il testo riformulato è il seguente:

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimersi entro trenta giorni dalla trasmissione al Parlamento, tenuto conto della vigente normativa dell'Unione europea in materia di piccole e medie imprese, viene disciplinata, con particolare riferimento alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure, la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro per favorire gli interventi capaci di salvaguardare l'occupazione, anche attraverso la modifica, la soppressione e l'integrazione delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1985, n. 49, che viene abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Alle cooperative costituite prima del 31 dicembre 1996 che, entro la stessa data, abbiano presentato domanda ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 49 del 1985, possono applicarsi, a richiesta delle medesime, le disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge».

11.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 11.1 nel nuovo testo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1 nel nuovo testo presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

Do lettura degli emendamenti tendenti ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 11:

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

*(Contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi
a fronte della rottamazione di analoghi beni usati)*

1. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, è sostituito dal seguente:

“1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica e che consegnano per la rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 1987 è riconosciuto un contributo statale fino a lire un milionecinquecentomila per gli autoveicoli di cilindrata fino a 1300 centimetri cubici e fino a lire duemilioni per gli autoveicoli di cilindrata superiore, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo; parimenti è riconosciuto un contributo statale fino a lire 300.000 per i ciclomotori a due ruote, fino a lire 500.000 per i ciclomotori a tre ruote, fino a lire 500.000 per i motoveicoli di cilindrata fino a 500 cc., fino a lire 1.000.000 per i motoveicoli di cilindrata uguale o superiore a 500 cc. e fino a lire 1.000.000 per i motoveicoli a tre ruote; il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto”.

2. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, è sostituito dal seguente:

“2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 7 gennaio 1997 e il 30 settembre 1997, a condizione che: *a)* il veicolo acquistato sia un ciclomotore o un motoveicolo, di cui, rispettivamente, agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 oppure un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolati in precedenza; *b)* il veicolo consegnato per la rottamazione sia un ciclomotore o un motoveicolo, di cui, rispettivamente, agli articoli 52 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, oppure un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e che sia intestato, da data anteriore al 30 giugno 1996, allo stesso soggetto intestatario del veicolo nuovo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari; *c)* nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma precedente”.

3. Il comma 3 dell'articolo 29 della legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, è sostituito dal seguente:

“3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e, eccetto che per i ciclomotori, di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico”.

4. Il comma 5 dell'articolo 29 della legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, è sostituito dal seguente:

“5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici

conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:

- a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
- b) copia del libretto di circolazione e del foglio complementare del veicolo usato e, nel caso dei ciclomotori, del certificato mod. 2051/OM;
- c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico; nel caso dei ciclomotori questi documenti sono sostituiti da una dichiarazione di presa in carico del veicolo per la rottamazione da parte di un demolitore autorizzato;
- d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2), lettera b)".

5. Il comma 7 dell'articolo 29 della legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, è sostituito dal seguente:

“7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per l'anno 1997 in lire 300 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Il predetto importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata”».

11.0.1

PONTONE, DEMASI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Ulteriori interventi a favore delle zone colpite dalle eccezionali avverseità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994)

1. Alle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, che non siano inadempienti nel rimborso dei finanziamenti ottenuti, può essere concesso, a valere sulle disponibilità dei Fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 2, comma 1 e all'articolo 3, comma 1 dello stesso decreto-legge, su ciascuna rata di rimborso pagata alle scadenze previste nei piani di ammortamento, un contributo aggiuntivo tale da ridurre di mezzo punto il tasso di interesse agevolato.

2. Alle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al comma precedente, che non siano in grado di pagare integralmente, alle relative scadenze, una o più rate di rimborso dei finanziamenti ottenuti, può essere concesso di accodare parzialmente, con la stessa cadenza prevista nel piano di ammortamento originario, le rate non pagate all'ultima rata di ammortamento dei finanziamenti, a condizione che abbiano pagato un importo almeno pari alla metà dell'ammontare originario delle rate; in tal caso sugli importi accodati sono calcolati interessi pari al 3,5 per cento».

11.0.2

MORANDO

In assenza dei proponenti, dichiaro decaduto l'emendamento 11.0.1.

Ricordo che l'emendamento 11.0.2 sarà esaminato contestualmente all'emendamento 6.0.1, precedentemente accantonato e di contenuto analogo.

MORANDO. Signor Presidente, vorrei chiarire ai colleghi il significato dell'emendamento 11.0.2. Dopo l'alluvione del novembre del 1994 in Piemonte si realizzò un intervento a favore delle attività produttive e commerciali danneggiate, che ebbe caratteristiche diverse da quelli realizzati in passato: non ci fu, cioè, un intervento prevalentemente organizzato sul fondo perduto a favore di queste aziende per il ripristino dei danni, ma si operò un intervento attorno alla concessione di mutui a tasso molto agevolato a favore delle imprese, in funzione delle attività di ripristino delle capacità produttive delle aziende stesse. La gestione di questa procedura venne affidata dalla norma al Mediocredito centrale per le imprese industriali e commerciali, e all'Artigiancassa per quelle artigianali. Ricordo che nel 1995, quando venne convertito in legge il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, il tasso di sconto era attorno al 10 per cento e il tasso di interesse a carico delle imprese danneggiate fu fissato nel 3 per cento. Questa procedura, naturalmente, ha espletato i suoi effetti e poichè il meccanismo ha funzionato dal punto di vista della pronta erogazione dei fondi, siamo già nella fase in cui dopo due anni di preammortamento le imprese commerciali, artigianali e industriali devono cominciare a restituire il denaro e cioè a pagare la prima rata dei mutui.

Naturalmente, tali mutui sono coperti dalla garanzia dello Stato: nell'ipotesi in cui queste imprese si rivelassero insolventi rispetto agli impegni assunti agirebbe la garanzia dello Stato, con tutte le caratteristiche del caso. Secondo me, pertanto, un provvedimento che affronti questo tema è perfettamente collegato con la materia, sia perchè l'intera pratica viene gestita dal Mediocredito centrale e dall'Artigiancassa, sia perchè i Confidi, cioè i consorzi di garanzia, sono lo strumento attraverso cui lo Stato «copre» i mutui che sono stati accesi dalle aziende per il ripristino dei danni.

Secondo un'analisi che è stata presentata recentemente dalle Camere di commercio e dalle banche, si prevede che una parte - difficilmente

quantificabile – di queste imprese, soprattutto commerciali (speriamo un numero non particolarmente elevato), toccate dalla generale crisi del commercio (che è inutile vi stia a descrivere, soprattutto in una seduta alla quale partecipano i colleghi della Commissione industria, commercio e turismo, che conoscono questa materia meglio di me), non sarà in grado di iniziare a pagare la prima rata, andando incontro ad una procedura di tipo fallimentare; contemporaneamente lo Stato dovrebbe prestare le necessarie garanzie (e qui comincio ad affrontare i problemi del cosiddetto «asterisco» di copertura riportato sul fascicolo degli emendamenti). Anche se non direttamente, dovrebbe cioè farsi carico dell'onere relativo alla copertura delle garanzie che ha prestato su quei mutui.

L'ipotesi contenuta nell'emendamento 11.0.2 si fonda su un principio che considero giusto non soltanto sotto il profilo dell'equità, ma anche sotto quello di una corretta gestione finanziaria. Innanzitutto al comma 1 dell'articolo aggiuntivo è detto che le imprese che pagano (e che quindi non sono di fronte all'esigenza di chiedere una posticipazione del pagamento, cioè un accodarsi della rata che già comincia a scadere nel 1997 rispetto alle rate successive), ricevono un contributo ulteriore per fare in modo che il loro tasso di interesse sui mutui concessi in funzione del ripristino passi dal 3 per cento al 2,5 per cento.

Sotto il profilo di una corretta politica finanziaria e di sostegno faccio notare che la riduzione che nel frattempo c'è stata del tasso di sconto è tale da motivare ampiamente questa riduzione dal 3 per cento al 2,5 per cento.

Le aziende che, invece, non sono in grado di pagare, soprattutto quelle commerciali che, non pagando, esporrebbero lo Stato all'esigenza di corrispondere la garanzia che ha prestato sui mutui per il ripristino, è possibile che comunque – dice l'emendamento al punto 2 – paghino il 50 per cento della rata e, solo a questa condizione, accedano alla possibilità di rinviare, cioè di posticipare, accodandole a tutte le rate alla scadenza del decimo anno, il 50 per cento di ogni rata, pagando però su quell'accodamento (cioè sulla parte accodata del mutuo e della rata) non più il 3 per cento ma il 3,5 per cento.

Non sosterrò, Signor Presidente, perchè so che non sta in piedi, l'idea che il combinato disposto del 2,5 e del 3,5 «autocopre» il provvedimento. Naturalmente non è così. Sosterrò invece, anche corroborato dal parere che poco fa il collega Tarolli, accennando ad un suo emendamento, ha già espresso – e lo dico anche al Governo perchè è una buona notizia – che abbiamo non solo per il 1997 e il 1998 la possibilità di coprire con i fondi previsti dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, un provvedimento limitato come quello che io sto proponendo, ma, a partire dal 1999, in base al citato decreto-legge n. 691, avremo a disposizione fondi non utilizzati per 800 miliardi. Non ho detto 80, signor Presidente, ho detto 800. La quantità dei mutui erogati oggi è certa, non più aleatoria, come quando discutemmo della norma. Oggi i fondi erogati sono quelli, non è che aumentano nel frattempo; e siccome conosciamo la loro entità complessiva e l'onere relativo che grava sullo Stato, oggi siamo in grado di dire che ci sono 800 miliardi in più rispetto a quelli necessari a partire dal 1999.

Intanto, una verifica che ho condotto anche in questi giorni mi consente di riferire (anche se non sono in grado di fornire una relazione che sinceramente ho chiesto, e quindi non mi adonterò se i colleghi riterranno che ciò non sia sufficiente, perchè le regole sono regole, in primo luogo per me che sto parlando) che il Mediocredito gestore della norma e gestore dei fondi relativi, ancora oggi mi ha assicurato che il problema della copertura di un meccanismo di questo tipo non esiste per il 1997-1998. Naturalmente ha ribadito che non solo non vi saranno problemi di copertura per gli anni 1997-1998, ma che nel 1999 avremo a disposizione una somma che o andrà in economia o nel frattempo sarà destinata ad altra finalità. Lo dico per esempio al collega Marino: oggi abbiamo disquisito su ciò che accadrà a proposito di un certo mutuo dal 1999 in poi e francamente io non ho pensato che avremmo addirittura potuto ipotizzare, attraverso un meccanismo di utilizzazione di quei residui oggi certi, che una quota di quel mutuo dal 1999 in poi potesse essere messa a carico di questi fondi.

Per questa ragione, concordando con il Presidente che ha contrassegnato l'emendamento con l'asterisco per il problema della copertura finanziaria, credo di poter dire ai colleghi che, complessivamente, il provvedimento sta in piedi e che dal punto di vista finanziario esso evita allo Stato di farsi carico di un onere, in termini di prestazioni della garanzia, che potrebbe essere superiore a quello che noi oggi affrontiamo per realizzare questa operazione. Mi scuso se l'intervento è stato eccessivamente lungo e ringrazio i colleghi.

TAROLLI. Per quanto riguarda l'emendamento 6.0.1, precedentemente accantonato, desidero solo precisare che con esso si tende ad allungare il periodo di ammortamento dei mutui nelle zone colpite dai fenomeni alluvionali nel novembre 1994 laddove la scarsa domanda interna non rende possibile quella boccata di ossigeno necessaria alle imprese medie e piccole, che avrebbero appunto bisogno di un allungamento del periodo dell'ammortamento per condurre con un po' più di serenità la loro gestione di impresa.

Questo obiettivo si può raggiungere senza imporre oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per i motivi esposti dal senatore Morando.

PRESIDENTE. Risorse aggiuntive ne occorrono perchè si allunga il periodo di ammortamento: si va a diciotto anni, di cui tre di preammortamento.

TAROLLI. Ma i tre anni di preammortamento sono compresi nei quindici anni.

FERRANTE. Vorrei sapere come funziona.

PRESIDENTE. Portare la durata dei finanziamenti da dieci a quindici anni comporta interessi aggiuntivi da parte dello Stato, proprio a seguito della rinegoziazione dei mutui con cui, secondo le indicazioni for-

nite dal senatore Morando, dovremmo agevolare le imprese che non hanno pagato.

La norma è del 1994. Ci sono due anni di preammortamento e arriviamo al 1996; comincia da questo anno l'ammortamento e quindi viene rinegoziato il tasso di interesse dello 0,5 per cento, che realizza una buona economia per le imprese e che consente peraltro una maggiore certezza per lo Stato di rientrare dei finanziamenti erogati.

FERRANTE. Signor Presidente, desidero chiedere al collega Morando un'integrazione della sua illustrazione per la parte relativa al comma 2 dell'articolo 11-*bis* proposto con il suo emendamento, laddove si prevede che qualora si determinassero delle insolvenze viene concessa la possibilità di accodare le rate non pagate. Non vorrei che la norma contenuta nel comma 2 dell'emendamento del senatore Morando diventasse un incentivo a non pagare per vedere il periodo di ammortamento del mutuo prolungato.

MORANDO. Senatore Ferrante, la mia ipotesi può non essere condivisa, tuttavia nel comma 1 dell'articolo proposto dal mio emendamento si prevede un incentivo per chi non è inadempiente e paga le rate nei tempi previsti; anche perchè l'impresa deve comunque pagare un importo pari alla metà dell'ammontare originario delle rate per avere la possibilità di accodare le rate non pagate. Nella mia logica ho cercato di evitare l'eventualità prospettata dal collega Ferrante ponendo un incentivo forte a pagare nei tempi stabiliti, riducendo quindi di mezzo punto il tasso di interesse agevolato, ed ho altresì ritenuto che le imprese fossero indotte ad utilizzare questi vantaggi e a non accodare le rate non pagate all'ultima rata di ammortamento dei finanziamenti: in pratica se si sceglie di accodare le rate il tasso di interesse aumenta complessivamente, rispetto alle convenienze create dall'emendamento, di un punto su tre.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Morando di considerare l'ipotesi di prevedere una data entro la quale le imprese che non sono state in grado di pagare il rimborso dei finanziamenti ottenuti debbano comunque far fronte ai pagamenti, altrimenti si rischia che tutte le imprese diventino volutamente insolventi per usufruire dei benefici previsti dall'emendamento. È necessario porre un limite temporale che potrebbe essere il 1° gennaio o il 31 marzo 1997.

MORANDO. Naturalmente la data deve essere compatibile con il fatto che le imprese debbono cominciare a pagare le rate: se si tratta di una data precedente è inutile prevederla.

PRESIDENTE. Ritengo che comunque la data debba essere anteriore a quella di approvazione del presente provvedimento.

MORANDO. Nessuna impresa è oggi nella situazione di aver già pagato le rate in quanto è nel 1997 che bisogna pagare la prima; quindi se si appone una data precedente che senso ha?

La *ratio* del provvedimento è che nel periodo previsto l'imprenditore possa accodare gli importi, naturalmente sapendo che paga degli interessi in più; si tratta del meccanismo che opera in funzione dell'interesse dell'impresa a pagare nei tempi stabiliti. Se si ritiene che sia più corretto prevedere una data posso anche accedere a tale richiesta; tuttavia, la *ratio* della norma non ha bisogno della previsione di date, perchè è chiaro che in qualsiasi momento un imprenditore può scegliere tra pagare subito, ma un importo inferiore, oppure pagare successivamente ma di più.

FERRANTE. Potremmo trovare un'altra soluzione, ad esempio limitando il numero delle rate.

MORANDO. Credo che si possa accogliere il suggerimento del senatore Ferrante nel senso di aggiungere al comma 2, dopo le parole «che non siano in grado di pagare integralmente, alle relative scadenze, una o più rate di rimborso dei finanziamenti ottenuti», le parole: «e comunque nel limite delle prime cinque rate». In tal modo si limita il periodo di tempo in cui è valida la norma, oltre il quale non è possibile usufruire dell'agevolazione.

FERRANTE. Forse sarebbe più corretta l'espressione: «non siano state in grado».

MORANDO. Senatore Ferrante, la situazione riguarda il futuro.

FERRANTE. Perchè si prevede che possa essere concesso di accodare le rate non pagate solo parzialmente?

MORANDO. La condizione che si pone è che le imprese abbiano pagato un importo almeno del 50 per cento, perchè se un'impresa non è in grado di pagare nulla fallisce; quella che è in grado di pagare almeno il 50 per cento dell'ammontare originario delle rate continua ad operare. Altrimenti si tratta di assistenzialismo.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo testo dell'emendamento presentato dal senatore Morando.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Ulteriori interventi a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994)

1. Alle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive mo-

dificazioni ed integrazioni, che non siano inadempienti nel rimborso dei finanziamenti ottenuti, può essere concesso, a valere sulle disponibilità dei Fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 2, comma 1 e all'articolo 3, comma 1 dello stesso decreto-legge, su ciascuna rata di rimborso pagata alle scadenze previste nei piani di ammortamento, un contributo aggiuntivo tale da ridurre di mezzo punto il tasso di interesse agevolato.

2. Alle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al comma precedente, che non siano in grado di pagare integralmente, alle relative scadenze, una o più rate di rimborso dei finanziamenti ottenuti, e comunque nel limite delle prime cinque rate può essere concesso di accodare parzialmente, con la stessa cadenza prevista nel piano di ammortamento originario, le rate non pagate all'ultima rata di ammortamento dei finanziamenti, a condizione che abbiano pagato un importo almeno pari alla metà dell'ammontare originario delle rate; in tal caso sugli importi accodati sono calcolati interessi pari al 3,5 per cento».

11.0.2 (Nuovo testo)

MORANDO

TAROLLI. Signor Presidente, alla luce della nuova riformulazione dell'emendamento 11.0.2, ritiro l'emendamento 6.0.1 ed appongo la mia firma all'emendamento presentato dal senatore Morando.

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Gubert e Larizza hanno chiesto di apporre la loro firma all'emendamento 11.0.2 nel nuovo testo.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 11.0.2 nel nuovo testo.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.0.2 nel nuovo testo presentato dal senatore Morando e da altri senatori.

È approvato.

Art. 12.

(Autorizzazione alla contrazione di mutui per lo sviluppo economico di aree del territorio nazionale)

1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire la prosecuzione dello sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie comunitarie e con istituti di credito, il cui ammor-

tamento è a totale carico dello Stato. Le somme derivanti da detti mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, da ripartire con deliberazione del CIPE. Per le medesime finalità, fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni, sono altresì versate allo stesso fondo le somme derivanti da revoche, recupero di crediti, vertenze, restituzioni e rimborsi connessi agli interventi di cui al medesimo decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. Con effetto dall'anno 1996, le disponibilità destinate all'ammortamento dei mutui autorizzati per la realizzazione di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale possono essere utilizzate anche negli esercizi successivi a quello di competenza.

2. Nell'ambito degli interventi pubblici nelle aree economicamente depresse, di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) è confermato, per gli anni 1997 e 1998, il contributo dello Stato, nella misura di lire 4 miliardi annui, in favore della medesima Associazione, a carico del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 96 del 1993, e successive modificazioni.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per l'anno 1998 e di lire 1.500 miliardi annui a decorrere dal 1999 fino al 2013. Al relativo onere per gli anni 1998 e 1999 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «aree depresse» aggiungere le seguenti: «e montane».

12.1

GUBERT

Sopprimere il comma 2.

12.2

RIPAMONTI, DE LUCA Athos

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«4. Nell'ambito del riparto di cui al comma 1 il CIPE determina le specifiche risorse da destinare agli interventi di seguito indicati, definendo, ove necessario, la relativa disciplina e stabilendo criteri, modalità e procedure per la relativa attuazione:

a) realizzazione di misure atte a favorire, anche attraverso la modifica delle finalità e dei modi d'intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, l'allineamento del costo del denaro per gli operatori economici aventi sede nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari alle condizioni praticate nel resto del Paese;

b) interventi diretti a favorire la salvaguardia, la ristrutturazione e la rivitalizzazione dei centri storici urbani nei predetti territori, anche attraverso il potenziamento delle strutture per la tutela della sicurezza dei cittadini e dell'ordine pubblico;

c) sviluppo delle grandi infrastrutture a rete e realizzazione di assi attrezzati di sviluppo turistico nei predetti territori;

d) interventi di competenza della Società per l'imprenditorialità giovanile spa, ivi comprese la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 9-*septies* del decreto-legge n. 510 del 1° ottobre 1996, convertito dalla legge n. 608 del 28 novembre 1996, la concessione di garanzie in favore delle società beneficiarie degli interventi stessi, la concessione di agevolazioni a fondo perduto, finanziamenti agevolati e servizi di assistenza tecnica in favore di cooperative rientranti tra quelle di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, di associazioni senza scopo di lucro e di associazioni di volontariato costituite ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, che presentino progetti per la realizzazione di nuove iniziative o per il consolidamento di attività già avviate, nonchè la concessione di finanziamenti a fondo perduto e agevolati per progetti di creazione di nuovi posti di telelavoro nelle predette aree;

e) concessione da parte del Formez, del CNR e dell'ENEA di contributi a titolo di prestiti d'onore, da restituire senza interessi, a soggetti di età inferiore ai 29 anni privi di occupazione e residenti da almeno tre anni nei predetti territori per consentire l'effettuazione di percorsi di studio o di ricerca presso organismi e istituti anche esteri, ovvero la partecipazione a stage presso aziende manifatturiere o di servizio, o presso istituti di ricerca, operanti nei territori medesimi;

f) interventi del Formez per il reclutamento, la formazione e l'assistenza formativa di primo inserimento del personale sulla base di appositi progetti operativi in favore di Regioni ed enti locali ricadenti nei predetti territori, che intendano coprire nei limiti consentiti dalla normativa vigente vacanze di organico nella qualifica dirigenziale ovvero nella VII e VIII qualifica funzionale;

g) concessione di indennità in favore di giovani di età compresa tra i 19 e i 32 anni e fino a 35 per i disoccupati di lunga durata, iscritti nelle liste di collocamento e residenti nei predetti territori, per la partecipazione a progetti di studio ed applicazione professionale in attuazione di convenzioni stipulate dal Ministro del bilancio e della programmazione economica unitamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro della pubblica istruzione con le organizzazioni nazionali di categoria, ovvero con ordini e collegi professionali;

h) costituzione presso la Cassa depositi e prestiti di un fondo rotativo destinato alla concessione di anticipazioni in favore sia di consorzi tra comuni e piccole e medie imprese che di consorzi di sviluppo industriale, per l'acquisizione e l'infrastrutturazione di aree ricadenti nei predetti territori e inserite in piani di insediamento produttivo;

i) studi, indagini e ricerche connesse ai compiti di coordinamento, programmazione e vigilanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica sull'azione pubblica sui predetti territori.

5. La Società per l'imprenditorialità giovanile spa può costituire società a carattere regionale aventi medesimo fine, conservando la maggioranza assoluta del relativo capitale sociale per un periodo minimo di due anni e massimo di cinque».

12.3

IL RELATORE

GUBERT. Signor Presidente, riguardo all'emendamento 12.1 desidero far rilevare che, come del resto è noto ai colleghi, le zone depresse e quindi le aree rientranti nell'obiettivo 5-b non rappresentano tutte le aree depresse della montagna: infatti, le zone rientranti in tale obiettivo sono state definite attraverso un processo di negoziazione. Ad esempio, nella scorsa legislatura ho fatto parte della Commissione che si è occupata della questione dell'ACNA di Cengio e in quella occasione sono venuto a conoscenza del fatto che intere vallate marginali del Piemonte sono state escluse da quelle rientranti nell'obiettivo 5-b perchè si credeva che fossero previsti degli specifici interventi nella normativa che doveva porre riparo ai danni provocati dall'ACNA di Cengio; e questo è accaduto anche per altre zone delle aree montane.

Pertanto l'emendamento 12.1 è teso a consentire che le agevolazioni previste siano concesse anche alle aree montane che sono interessate ai progetti di sviluppo e che sono quindi quelle che in realtà richiedono questo tipo di intervento.

DE LUCA Athos. L'emendamento 12.2 si illustra da sè.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. L'emendamento 12.3 è correlato all'attuale fase di lotta alla disoccupazione e di rilancio dello sviluppo. Non mi dilungo oltre, perchè l'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Per la verità, i colleghi della Commissione bilancio conoscono molto bene questo emendamento, perchè lo hanno discusso anche in altra sede.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, desidero comunque riformulare l'emendamento nel modo seguente:

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«4. Nell'ambito del riparto di cui al comma 1 il CIPE determina le specifiche risorse da destinare agli interventi di seguito indicati, definen-

do, ove necessario, la relativa disciplina e stabilendo criteri, modalità e procedure per la relativa attuazione:

a) realizzazione di misure atte a favorire, anche attraverso la modifica delle finalità e dei modi d'intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, l'allineamento del costo del denaro per gli operatori economici aventi sede nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari alle condizioni praticate nel resto del Paese;

b) interventi diretti a favorire la salvaguardia, la ristrutturazione e la rivitalizzazione dei centri storici urbani nei predetti territori, anche attraverso il potenziamento delle strutture per la tutela della sicurezza dei cittadini e dell'ordine pubblico;

c) sviluppo delle grandi infrastrutture a rete e realizzazione di assi attrezzati di sviluppo turistico nei predetti territori;

d) interventi di competenza della Società per l'imprenditorialità giovanile spa, ivi comprese la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 9-*septies* del decreto-legge n. 510 del 1° ottobre 1996, convertito dalla legge n. 608 del 28 novembre 1996, la concessione di garanzie in favore delle società beneficiarie degli interventi stessi, nonché la concessione di finanziamenti a fondo perduto e agevolati per progetti di creazione di nuovi posti di telelavoro nelle predette aree;

d-bis) concessione di agevolazioni alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e alle associazioni di volontariato costituite ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, di entità proporzionale al numero di nuovi posti di lavoro creati dagli stessi;

e) concessione da parte del Formez, del CNR e dell'ENEA di contributi a titolo di prestiti d'onore, da restituire senza interessi, a soggetti di età inferiore ai 29 anni privi di occupazione e residenti da almeno tre anni nei predetti territori per consentire l'effettuazione di percorsi di studio o di ricerca presso organismi e istituti anche esteri, ovvero la partecipazione a stage presso aziende manifatturiere o di servizio, o presso istituti di ricerca, operanti nei territori medesimi;

f) interventi del Formez per il reclutamento, la formazione e l'assistenza formativa di primo inserimento del personale sulla base di appositi progetti operativi in favore di Regioni ed enti locali ricadenti nei predetti territori, che intendano coprire nei limiti consentiti dalla normativa vigente vacanze di organico nella qualifica dirigenziale ovvero nella VII e VIII qualifica funzionale;

g) concessione di indennità in favore di giovani di età compresa tra i 19 e i 32 anni e fino a 35 per i disoccupati di lunga durata, iscritti nelle liste di collocamento e residenti nei predetti territori, per la partecipazione a progetti di studio ed applicazione professionale in attuazione di convenzioni stipulate dal Ministro del bilancio e della programmazione economica unitamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro della pubblica istruzione con le organizzazioni nazionali di categoria, ovvero con ordini e collegi professionali;

h) costituzione presso la Cassa depositi e prestiti di un fondo rotativo destinato alla concessione di anticipazioni in favore sia di consor-

zi tra comuni e piccole e medie imprese che di consorzi di sviluppo industriale, per l'acquisizione e l'infrastrutturazione di aree ricadenti nei predetti territori e inserite in piani di insediamento produttivo;

i) studi, indagini e ricerche connesse ai compiti di coordinamento, programmazione e vigilanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica sull'azione pubblica sui predetti territori.

5. La Società per l'imprenditorialità giovanile spa può costituire società a carattere regionale aventi medesimo fine, conservando la maggioranza assoluta del relativo capitale sociale per un periodo minimo di due anni e massimo di cinque».

12.3 (Nuovo testo)

IL RELATORE

PRESIDENTE. Faccio rilevare che alla lettera *e)* si parla dei prestiti d'onore, che abbiamo già trattato.

MORANDO. Nell'emendamento sono ricomprese alcune questioni sulle quali avevamo già assunto delle decisioni ed altre che invece avevamo stabilito di non esaminare.

VIVIANI. La lettera *i)* riguarda sostanzialmente i finanziamenti alla SVIMEZ, che sono già previsti nello stesso articolo.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Ritiro l'emendamento.

VIVIANI. Signor Presidente, so che l'emendamento è stato ritirato, e quindi non potrei intervenire in questa fase procedurale, però rilevo che il comma 5 dell'emendamento stesso recita: «La Società per l'imprenditorialità giovanile spa può costituire società a carattere regionale aventi medesimo fine...».

Tale assunto è importante, perchè per la dimensione che questa attività assume è essenziale che la Società si articoli anche a livello regionale, cosa che coincide anche con il contenuto di un emendamento approvato al cosiddetto provvedimento Bassanini. Non comprendo, quindi, perchè si debba buttar via tutto!

PRESIDENTE. Rilevo che al riguardo c'è ancora il dubbio se il Governo intenda lasciare la questione all'interno di questo provvedimento o se intenda affrontarla separatamente. Ho assicurato al Governo che questa sera avremmo approvato questo disegno di legge che non ci sarebbe stato bisogno di un provvedimento governativo; altrimenti il Governo avrebbe predisposto un provvedimento molto più articolato.

Si potrebbe predisporre in merito un ordine del giorno teso a far riconsiderare questioni che stanno a cuore a tutti noi; ma non possiamo approvare un emendamento all'articolo 12 che attivi solo i mutui: la questione deve essere affrontata nel suo complesso. Con un ordine del giorno si potrebbe invitare il CIPE a destinare una parte delle proprie risorse a questa finalità.

FERRANTE. Signor Presidente, mi sembra di ricordare che la legge istitutiva della Società per l'imprenditorialità giovanile prevedesse anche questa possibilità di collegamento con le regioni per la costituzione di società.

PRESIDENTE. Informo che la regione Basilicata ha utilizzato una norma relativa alla costituzione di società per l'imprenditorialità giovanile per costituirne una. Noi siamo legati al territorio, ed anche quando esercitiamo questa funzione dobbiamo fornire informazioni sulle qualità di alcune regioni del Mezzogiorno che si distinguono per attivismo.

VIVIANI. Concordo con la necessità di un ordine del giorno in merito.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente esprimo parere contrario sull'emendamento 12.1, perchè ritengo che non necessariamente le aree depresse coincidano con quelle montane.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo esprime parere contrario su tale emendamento, in quanto le aree montane non sono assimilabili alle aree depresse e dispongono già di specifici stanziamenti; tutto ciò, peraltro, contrasta con la normativa dell'Unione europea sulle aree depresse.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.1.

GUBERT. Signor Presidente, non mi stancherò mai di sollevare il problema. Forse alla fine il Governo, oltre a rispondere che le aree montane non sono quelle depresse e quelle depresse non sono quelle montane, si deciderà a rivedere la legislazione a favore delle zone delle cosiddette aree 5-b; perchè finchè si continuerà ad insistere su una legislazione sbagliata, si continuerà ad attuare una politica territoriale sbagliata, in quanto i presupposti su cui si fonda sono errati.

Pur mantenendo il mio emendamento, vorrei che il Governo si impegnasse almeno a proporre una revisione della legislazione relativa alle aree 5-b. Non intendo trasformare l'emendamento in un ordine del giorno perchè ne conosco gli esiti.

LARIZZA. Farò una brevissima dichiarazione di voto, perchè ho notato che c'è un modo molto elastico di affrontare la questione delle aree individuate dall'Unione europea, mentre io ritengo che dobbiamo rimanere all'interno dei criteri stabiliti. Se infatti ci riferiamo alle aree depresse e se le zone montane sono considerate tali in base ai criteri dell'Unione europea, queste sono già comprese; se così non è, ciò si determina in quanto non corrispondono ai criteri stabiliti. Sono quindi contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Invito i proponenti a ritirare l'emendamento 12.2, sia perchè priva l'agenzia del Mezzogiorno di risorse importanti sia perchè lo reputo immotivato. Non so se in esso sia implicita una critica al modo di operare di questa struttura, ma rilevo che se così fosse dovrebbe essere formulato in termini di riforma e di adeguamento della sua attività.

DE LUCA Athos. Si possono avere delle relazioni al riguardo?

PRESIDENTE. C'è un rapporto annuale della SVIMEZ, che è l'unico istituto che fornisce a tutto il paese lo stato della situazione nelle aree del Mezzogiorno, e pubblica materiale storico notevolissimo. Il rapporto annuale viene presentato pubblicamente e fornisce al Governo motivi di riflessione in merito allo stato degli interventi nel Mezzogiorno. Mi impegno poi, come Presidente della Commissione bilancio, a far pervenire le comunicazioni dell'ultimo anno del Formez.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Invito i proponenti dell'emendamento 12.2 a ritirarlo.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo esprime parere contrario all'emendamento 12.2.

DE LUCA Athos. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

È stato presentato il seguente emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 12:

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 12-bis.

Sostituire l'articolo 29 della legge 11 giugno 1962 n. 588 con il seguente:

Per promuovere ed assistere iniziative in tutti i comparti economici conformi al piano ed ai programmi, anche attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, è autorizzata la costituzione di una società finan-

ziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2461 del codice civile.

A tal fine, la società finanziaria potrà:

a) assumere partecipazioni in società o enti, costituiti o costituiti;

b) prestare assistenza finanziaria, tecnica ed organizzativa a favore delle imprese e degli enti.

Collateralmente e compatibilmente alla realizzazione dello scopo primario precisato nel primo comma, la società potrà, altresì, assumere particolari incarichi di studio, di consulenza, di assistenza e di gestione che le siano eventualmente affidati da enti pubblici, enti privati e singoli, nonchè, la gestione di speciali fondi comunitari, nazionali e regionali.

Alla sottoscrizione del capitale della società e dei successivi aumenti, possono concorrere la regione autonoma della Sardegna – che può avvalersi anche di appositi stanziamenti – enti pubblici o di diritto pubblico, anche in deroga a divieti statutari, nonchè, – in misura non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale – banche, società private, associazioni o singoli.

Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sarà determinato dall'assemblea ma non potrà, comunque, essere superiore a otto membri.

Alla regione è riservata la nomina della metà degli amministratori e, tra questi, del presidente.

Alla regione è, del pari, riservata la nomina del presidente del collegio sindacale.

Lo statuto disciplinerà la procedura di nomina dei restanti componenti degli organi sociali.

Sono estese alla società finanziaria, tutte le agevolazioni previste dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Per la difesa e la rappresentanza davanti a qualsiasi giurisdizione, la società potrà avvalersi del proprio ufficio legale. Gli addetti all'ufficio legale, che abbiano conseguito il titolo di avvocato o procuratore legale, potranno essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 3, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Le disposizioni concernenti gli organi sociali, troveranno applicazione a decorrere dal primo rinnovo delle cariche successivo all'approvazione della presente legge».

12.0.1

CADDEO

CADDEO. Signor Presidente, ho riformulato l'emendamento, al quale ha apposto la propria firma anche il senatore Nieddu, nel modo seguente:

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 12-bis.

Sostituire l'articolo 29 della legge 11 giugno 1962 n. 588 con il seguente:

Per promuovere ed assistere iniziative in tutti i comparti economici conformi al piano ed ai programmi, anche attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, è autorizzata la costituzione di una società finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2461 del codice civile.

A tal fine, la società finanziaria potrà:

- a) assumere partecipazioni in società o enti, costituiti o costituendi;
- b) prestare assistenza finanziaria, tecnica ed organizzativa a favore delle imprese e degli enti.

Collateralmente e compatibilmente alla realizzazione dello scopo primario precisato nel primo comma, la società potrà, altresì, assumere particolari incarichi di studio, di consulenza, di assistenza e di gestione che le siano eventualmente affidati da enti pubblici, enti privati e singoli, nonchè, la gestione di speciali fondi comunitari, nazionali e regionali.

In questo ambito la società potrà anche prestare assistenza finanziaria ad enti tessitoriali e autonomi od a enti strumentali degli stessi, organizzando la provvista per il conseguimento dei loro fini istituzionali e collaborando ove richiesta, alla relativa somministrazione».

Alla sottoscrizione del capitale della società e dei successivi aumenti, possono concorrere la regione autonoma della Sardegna – che può avvalersi anche di appositi stanziamenti – enti pubblici o di diritto pubblico, anche in deroga a divieti statutari, nonchè, – in misura non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale – banche, società private, associazioni o singoli.

Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sarà determinato dall'assemblea ma non potrà, comunque, essere superiore a otto membri.

Alla regione è riservata la nomina della metà degli amministratori e, tra questi, del presidente.

Alla regione è, del pari, riservata la nomina del presidente del collegio sindacale.

Lo statuto disciplinerà la procedura di nomina dei restanti componenti degli organi sociali.

Sono estese alla società finanziaria, tutte le agevolazioni previste dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Per la difesa e la rappresentanza davanti a qualsiasi giurisdizione, la società potrà avvalersi del proprio ufficio legale. Gli addetti all'uffi-

cio legale, che abbiano conseguito il titolo di avvocato o procuratore legale, potranno essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 3, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Le disposizioni concernenti gli organi sociali, troveranno applicazione a decorrere dal primo rinnovo delle cariche successivo all'approvazione della presente legge».

12.0.1 (Nuovo testo)

CADDEO, NIEDDU

Si tratta di un adeguamento della norma che regola la vita della società finanziaria della regione Sardegna per adeguarne il funzionamento in relazione alle norme intervenute e per classificare la sua attività come quella di intermediazione finanziaria. Si vuole dare a questa società la capacità di gestire fondi comunitari, nazionali e regionali, come per esempio i fondi che riguardano i patti territoriali, come pure si vuole darle la capacità e il potere di assistenza finanziaria agli enti territoriali, per esempio per quanto riguarda l'emissione di BOC, aumentando quindi la provvista sul mercato nazionale.

Sono previste inoltre altre correzioni circa la composizione del consiglio di amministrazione, stabilendo un massimo di otto membri.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Suggestisco ai presentatori di ritirare l'emendamento e di trasformarlo in un ordine del giorno, perchè ritengo improprio che una legge nazionale intervenga su una vicenda di una regione a statuto speciale e per di più nel momento in cui i provvedimenti Bassanini attribuiscono alle regioni le competenze in materia di industria.

A mio giudizio, sarebbe una questione da affrontare in sede locale. L'invito che rivolgo ai colleghi, dunque, è di ritirare l'emendamento e di trasformarlo in un ordine del giorno.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Per la verità, ritengo anch'io che sia opportuno ritirare tale emendamento. Non c'è infatti una obiezione circa il contenuto, ma mi sembra una materia che si affronterebbe meglio in altri contesti, come è già accaduto in precedenza in occasione di un emendamento presentato dal senatore Giaretta e rinviato al contesto dei lavori pubblici.

Non esprimo dunque un parere negativo ma semplicemente delle perplessità in ordine alla collocazione in questa sede dell'emendamento. Tuttavia, su un tema di questo genere il Governo, pur manifestando la sua perplessità circa la collocazione, si rimette alla decisione della Commissione, anche se la prima richiesta è quella di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Dal momento che il parere del Presidente è sempre al di sopra delle parti, vorrei aggiungere, poichè stiamo discutendo un provvedimento il cui titolo è: «Interventi urgenti per l'economia», che non possiamo modificare la legge che istituisce la società finanziaria con un provvedimento di questo tipo; c'è bisogno di un approfondimen-

to più specifico della materia, come del resto è stato richiesto dal Governo. Vorrei pertanto chiedere anch'io ai proponenti di soprassedere sulla questione.

CADDEO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli successivi:

Art. 13.

(Adeguamento aliquote contributive ai sensi dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

1. Nei casi in cui, per effetto del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio al 1° gennaio 1997.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai proscrittori volontari autorizzati con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995.

3. Nel caso in cui, anteriormente al 1° gennaio 1996, sia stata determinata, con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile per i soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, le aliquote contributive, trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS ai sensi del decreto in data 21 febbraio 1996 richiamato al comma 1, si calcolano sul salario convenzionale di cui all'articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, per tutto il periodo di validità del provvedimento medesimo, comunque non superiore a sei anni. Il medesimo criterio, per lo stesso periodo, si applica alle società ed enti cooperativi, anche di fatto, che avendo esercitato la facoltà di cui all'articolo 6, ultimo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, provvedano alla revoca di tale facoltà.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

13.2

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

13.1

IL RELATORE

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. L'emendamento 13.2 si illustra da sè. Il Governo è ovviamente favorevole all'identico emendamento 13.1.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Le considerazioni del relatore sono analoghe a quelle del Sottosegretario.

PRESIDENTE. Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dal Governo, identico all'emendamento 13.1 presentato dal relatore.

È approvato.

Art. 14.

(Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa)

1. Sulla base delle direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le agenzie per l'impiego possono stipulare, con le confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente rappresentative, convenzioni mirate allo svolgimento, in collaborazione con le predette organizzazioni, di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato.

2. Alle imprese che occupano meno di cento dipendenti, ed ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, un contributo pari al 50 per cento della contribuzione dovuta agli istituti di previdenza per una durata non superiore a dodici mesi e nei limiti dell'autorizzazione di spesa pari a lire 9.599 milioni annui a decorrere dall'anno 1997. Ai fini della concessione del predetto beneficio sono stipulate convenzioni tra l'agenzia per l'impiego, le associazioni rappresentative delle predette imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti di cui al comma 1. Le convenzioni sono stipulate secondo gli obiettivi di sostegno alla piccola impresa fissati in un programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le predette parti sociali a livello nazionale. L'erogazione dei benefici avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno gli istituti previdenziali chiedono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il rimborso degli oneri sostenuti.

3. Nell'ambito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le convenzioni di cui ai commi 1 e 2, in mancanza delle agenzie per l'impiego, possono essere stipulate dagli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione ovvero, in mancanza di essi, dagli uffici operanti sul territorio competenti in materia di lavoro e massima occupazione.

4. La misura delle agevolazioni di cui al comma 2 può essere modificata, in relazione alle disponibilità finanziarie ed in coerenza

con le finalità promozionali del presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 9.599 milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «in collaborazione con le predette organizzazioni», inserire le seguenti: «o con organismo per la mobilità dalle stesse costituito»; *al comma 2, dopo le parole: «un contributo pari al 50 per cento della contribuzione», inserire la seguente: «complessiva» ed eliminare le parole: «e nei limiti dell'autorizzazione di spesa pari a lire 9.599 milioni annui a decorrere dall'anno 1997».*

14.1

GIARETTA

Al comma 1, dopo le parole: «con le predette organizzazioni» aggiungere le seguenti: «o con un organismo unitario per la mobilità dalle stesse costituito».

14.2

GIARETTA

Al comma 1, dopo le parole: «con le predette organizzazioni» sono inserite le seguenti: «o con organismo per la mobilità dalle stesse costituito».

14.3

ASCIUTTI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE, NAVA, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 1 dopo le parole: «organizzazione» sono inserite le seguenti: «o con organismo per la mobilità dalle stesse costituito».

14.4

TONIOLLI, FILOGRANA

Al comma 2, la parola: «cento» è sostituita dalla seguente: «duecentocinquanta», dopo le parole: «un contributo pari al 50 per cento della contribuzione» è inserita la seguente: «complessiva» e le parole: «e nei limiti dell'autorizzazione di spesa pari a lire 9.599 milioni annui a decorrere dall'anno 1997» sono soppresse.

14.8

ASCIUTTI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE, NAVA, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 2, sostituire le parole: «Alle imprese che occupano meno di cento dipendenti» con le seguenti: «Alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti».

14.5

VIVIANI, CRESCENZIO

Nel comma 2 sostituire la parola: «cento» con la parola: «duecentocinquanta».

14.6

TONIOLLI, FILOGRANA

Al comma 2 sostituire la cifra: «100» con: «250».

14.7

GIARETTA

Al comma 2 sostituire la parola: «50» con: «70».

14.9

TONIOLLI, FILOGRANA

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «e nei limiti dell'autorizzazione di spesa pari a lire 9.599 milioni annui a decorrere dall'anno 1997»

14.10

TONIOLLI, FILOGRANA

GIARETTA. Signor Presidente, l'emendamento 14.1 è volto a consentire che il reimpiego dei dirigenti possa essere attuato, oltre che direttamente dalle associazioni dei dirigenti, anche da organismi che ai fini operativi per la mobilità le stesse associazioni possano costituire.

Al comma 2 si prevede di inserire, dopo le parole «un contributo pari al 50 per cento della contribuzione», la parola «complessiva», in quanto l'INPS ha avuto dei problemi interpretativi e di fatto ha svilito il contenuto della norma stessa.

Per quanto riguarda il problema della mancanza di copertura finanziaria, debbo dire che la soppressione del riferimento all'autorizzazione di spesa è finalizzata ad evitare che tutto l'onere finanziario derivante dall'articolo 14, pari a lire 9.599 milioni annui a decorrere dal 1997, sia impiegato solo per una delle due previsioni della norma stessa.

MORANDO. Penso che il collega Giaretta abbia colto un problema reale perchè tra le due norme previste nell'articolo 14 non c'è coerenza. Infatti è del tutto evidente che le provvidenze sono due: con una si stabilisce un limite di spesa, e poi tutto quanto previsto nell'articolo 14 dovrebbe rientrare negli stanziamenti che lo finanziano, provvedendo quindi con la stessa spesa. Mi sembra ovvio che qualcosa non funziona nel testo dell'articolo 14.

Poichè il comma 2 dell'articolo sembra istituire una sorta di diritto soggettivo, sarebbe opportuno riformulare l'emendamento dicendo che le imprese hanno diritto ad accedere a quei fondi nel limite di spesa complessivo di cui al presente articolo, altrimenti si dovrebbe ipotizzare che quella provvidenza è concedibile in assoluto, senza alcun limite di spesa.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Riguardo all'ultimo punto dell'emendamento in esame, mi sembrava che il problema che si evidenziava fosse quello della mancanza di copertura.

MORANDO. Ritengo che il Governo abbia proceduto correttamente nel prevedere un tetto, ma non nello stabilire due provvidenze che si finanziano con la stessa cifra: è invece necessario mantenere un limite di spesa complessivo, altrimenti il testo della norma non ha più senso.

PRESIDENTE. Credo che le argomentazioni del senatore Morando siano convincenti.

GIARETTA. Signor Presidente, riformulo l'emendamento nel modo seguente:

Al comma 1, dopo le parole: «in collaborazione con le predette organizzazioni», inserire le seguenti: «o con organismo per la mobilità dalle stesse costituito,»; al comma 2, dopo le parole: «un contributo pari al 50 per cento della contribuzione», inserire la seguente: «complessiva», e sostituire le parole: «pari a lire 9.599 milioni annui a decorrere dall'anno 1997» con le altre: «di cui al comma 5».

14.1 (Nuovo testo)

GIARETTA

Comunico inoltre che ritiro l'emendamento 14.2.

TONIOLLI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 14.4.

ASCIUTTI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 14.3. Inoltre, anche alla luce della nuova formulazione dell'emendamento 14.1, intendo ritirare anche l'attuale emendamento 14.8, del quale propongo una riformulazione tesa a mantenere soltanto la sostituzione della parola «cento» con la parola: «duecentocinquanta».

Do quindi lettura dell'emendamento 14.8 nel nuovo testo:

Al comma 2, la parola: «cento» è sostituita dalla seguente: «duecentocinquanta»

14.8 (Nuovo testo) ASCIUTTI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE, NAVA, MUNGARI, TONIOLLI

VIVIANI. Signor Presidente, l'emendamento 14.5 si illustra da sè. Si tratta sempre di dimensioni di piccole imprese, e inoltre in questo caso è necessario riferirsi alla normativa europea.

TONIOLLI. Signor Presidente, gli emendamenti 14.9 e 14.10 si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente esprimo parere favorevole all'emendamento 14.1 nel nuovo testo.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi associo al parere testè espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1 nel nuovo testo presentato dal senatore Giaretta.

È approvato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, il relatore invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 14.8 (nuovo testo), 14.5, 14.6 e 14.7 perchè comportano un allargamento della platea degli aventi diritto quando però l'ammontare dei benefici rimane lo stesso.

ASCIUTTI. Si parla anche di dirigenti di piccole e medie imprese, magari con 200 unità.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo non è contrario alla norma proposta, purchè vi sia la consapevolezza che comunque, aumentando la platea dei potenziali beneficiari e fermo rimanendo l'onere, si determinerà l'ovvia conseguenza di un minore importo singolo. Vorrei che tutti fossero consapevoli di questo.

MORANDO. Forse abbiamo le stesse intenzioni, ma esistono perplessità sul modo di tradurle in pratica. La mia opinione è che vi sia piuttosto la drammatica difficoltà di trovare aziende che abbiano un'organizzazione sufficientemente complessa da ipotizzare l'assunzione di dirigenti che si trovino nelle particolari condizioni descritte.

È vero che, in presenza del tetto di spesa previsto, allargare il numero dei possibili destinatari crea la situazione cui si sono riferiti il relatore e il rappresentante del Governo; tuttavia temo che in questo caso il problema non sia quello di non poter offrire un importo di rilievo una volta allargata la platea, ma piuttosto quello di trovare le aziende che assumano quel personale. Quindi aumentare la quantità di addetti è utile al fine di trovare un numero idoneo di aziende che siano in grado di assumere i dirigenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.8 nel nuovo testo presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori, identico agli emendamenti 14.5, 14.6 e 14.7.

È approvato.

TONIOLLI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 14.9.

PRESIDENTE. L'emendamento 14.10 deve intendersi assorbito dalla precedente votazione.

Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 15.

(Piccola società cooperativa)

1. La piccola società cooperativa, quale forma semplificata di società cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a cinque e non superiore ad otto soci.

2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di «piccola società cooperativa». Tale indicazione non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.

3. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme relative alle società cooperative in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo.

4. Il potere di amministrazione può essere attribuito dallo statuto ad un amministratore unico, ovvero all'assemblea. In quest'ultimo caso è necessaria l'indicazione dell'organo dotato del potere di rappresentanza legale.

5. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per la società a responsabilità limitata di cui agli articoli 2488 e seguenti del codice civile.

6. Nella piccola società cooperativa per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

7. Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge, la piccola società cooperativa deve deliberare la propria trasformazione in società cooperativa. La piccola società cooperativa può trasformarsi esclusivamente in società cooperativa.

8. Alla trasformazione e alla fusione della piccola società cooperativa si applicano gli articoli 2498 e seguenti del codice civile.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «tre».

15.1 CAZZARO, VIVIANI, GIARETTA, PALUMBO, FIORILLO, DE LUCA Athos, DE CAROLIS, GAMBINI, LARIZZA, MICELE, CRESCENZIO, PAPPALARDO, DI BENEDETTO

Al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In quest'ultimo caso è necessaria la nomina del Presidente al quale spetta la rappresentanza legale».

15.2

IL RELATORE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, possono svolgere le medesime attività previste dall'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, al fine di favorire la diffusione e lo sviluppo della piccola società cooperativa di cui al presente articolo. Nei casi di concessione delle agevolazioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-septies del decreto-legge medesimo, i Fondi partecipano alle nuove cooperative destinatarie delle agevolazioni stesse, in qualità di socio sovventore. Per lo svolgimento delle attività e l'erogazione delle agevolazioni i Fondi stipuleranno apposita convenzione con i Ministeri del tesoro e del lavoro e la previdenza sociale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma valutati in 10 miliardi per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-99, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio».

15.3

IL RELATORE

VIVIANI. Signor Presidente, l'emendamento 15.1 estende l'operatività della norma riducendo il numero minimo di soci da cinque a tre.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. L'emendamento 15.2 si illustra da sè.

L'emendamento 15.3 rappresenta un'altra misura a sostegno della cooperazione, e sostanzialmente si illustra da sè.

Anticipo, poi, che l'emendamento aggiuntivo 15.0.2 prevede un aumento dei fondi per lo sviluppo della cooperazione alla piccola impresa cooperativa, la cui costituzione viene formalmente sancita con questo provvedimento.

In qualità di relatore, esprimo parere contrario sull'emendamento 15.1. Con questo provvedimento già diminuiamo consistentemente il numero dei soci atti a costituire un'impresa cooperativa, che passa da nove a cinque, con una riduzione pari quasi al 50 per cento; ridurre ulteriormente tale numero costituirebbe un vero e proprio atto di politica industriale, del quale sinceramente mi sfuggono anche le conseguenze, e mi lascerebbe assai perplesso.

Poichè anch'io ero intenzionato a presentare un emendamento del genere, informo di aver sentito l'opinione delle centrali cooperative, le

quali per la verità non insistono su questo punto, proprio per i problemi che ho esposto poc'anzi.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ricordo che questo articolo faceva parte di un decreto decaduto e non reiterato (motivo per il quale è stato inserito nel testo in esame) e riguarda solo le piccole cooperative. Ho consultato il Ministero del lavoro che ha confortato una certa impressione iniziale, sostenendo che: «un numero così contenuto di soci, qual è quello previsto dalla proposta emendativa, svuota di ogni contenuto sociale la cooperativa, riducendola ad una sorta di impresa familiare. Inoltre, una cooperativa con un numero così ridotto di soci può prestarsi ad eccessive speculazioni per via delle agevolazioni di cui godono le piccole società cooperative».

Esprimo, quindi, parere contrario sull'emendamento 15.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.1.

PASQUINI. La questione che tratta l'emendamento è vecchia di tre anni, e il Ministero del lavoro non è riuscito a tutt'oggi a condurla in porto; la ritroviamo oggi in un provvedimento che tende a promuovere nuove imprese cooperative, ma sottolineo che il ragionamento vale anche per gli emendamenti successivi.

Vorrei precisare che non si tratta di ridurre il numero minimo dei soci di una cooperativa da nove a cinque, e poi a tre, perchè le cooperative continueranno ad essere composte da un numero minimo di nove soci (di venticinque se sono cooperative di produzione lavoro e di cinquanta se si tratta di cooperative di consumo); viene invece istituita una nuova fattispecie di impresa cooperativa, che si chiama «piccola società cooperativa», che ha un ordinamento assolutamente diverso perchè non è previsto un collegio sindacale, può non avere un consiglio di amministrazione ma solo il presidente, e così via.

Bisognerebbe comprendere per quale motivo, anzichè incentivare forme di impresa di questo genere, cerchiamo di imporre loro dei vincoli: stiamo disperatamente cercando di promuovere lo sviluppo di nuove imprese, e in questo caso invece poniamo dei limiti; non lo capisco!

Si può fare tutto, nè io certamente potrei ritirare l'emendamento perchè non sono tra i suoi presentatori, ma francamente mi sembra un atteggiamento singolare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal senatore Cazzaro e da altri senatori.

È approvato.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche sull'emendamento 15.2 esprimo, per conto del Ministero del lavoro, parere negativo.

Il presidente dell'assemblea dei soci non ha nulla a che vedere con il legale rappresentante della cooperativa. Il presidente viene scelto di volta in volta, mentre il legale rappresentante viene scelto dallo statuto ovvero con delibera assembleare a parte. In ogni caso le due figure non coincidono nè si ritiene debbano coincidere. Di conseguenza il parere è negativo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.2, presentato dal relatore.

Non è approvato.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sempre per conto del Ministero del lavoro, esprimo sull'emendamento 15.3 parere negativo, come per il precedente.

La proposta emendativa stravolge l'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che al secondo comma afferma che l'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e nell'iniziativa di sviluppo della cooperazione. Inoltre l'emendamento prevede che i fondi partecipino alle nuove cooperative in qualità di socio sovventore. Si evidenzia che il comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1992 stabilisce testualmente che «i fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro». Orbene, il socio sovventore ha un chiaro scopo di lucro in quanto partecipa all'iniziativa cooperativistica nella prospettiva di vedere remunerato il proprio apporto di capitale (articolo 4, comma 6, della legge n. 59 del 1992).

Il parere quindi è negativo.

PASQUINI. Questi fondi mutualistici sono alimentati con il 3 per cento degli utili e sono destinati allo sviluppo e alla promozione di nuove imprese.

Non capisco per quale motivo, visto che si istituisce la piccola società cooperativa, non si dia la possibilità ai fondi di partecipare al capitale sociale delle piccole società cooperative, apportando del capitale per lo sviluppo di queste imprese. Tale apporto costituirebbe inoltre un elemento di garanzia e di controllo dell'andamento dell'azienda, come pure la risposta ai pericoli, che paventava prima il Sottosegretario, di degenerazioni a fini anche strumentali di queste imprese cooperative. Non so chi abbia fatto tali considerazioni nell'ambito del Governo, ma certamente riscontro una assoluta incompetenza e mancanza di cognizione di causa.

PAPPALARDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono un po' impressionato da questo fuoco di fila del Ministero del lavoro; mi viene da chiedere o da chiedermi se prima di inserire questo articolo nel disegno di legge il Ministero del lavoro sia stato consultato. A me sembra ci sia una contraddizione.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Ministero del lavoro è d'accordo sull'articolo.

PAPPALARDO. Io trovo le obiezioni del senatore Pasquini assolutamente fondate, perchè si finisce con il creare un nuovo istituto e lo si delimita con una serie di picchetti: tanto valeva non farne nulla. Se questo è un nuovo istituto, cioè non è la società cooperativa ma è la piccola società cooperativa, perchè allora non gli consentiamo di utilizzare strumenti che sono della cooperazione?

Voterò quindi a favore dell'emendamento presentato dal relatore.

MORANDO. Ho ascoltato con attenzione le argomentazioni del senatore Pasquini, che fino ad un certo punto mi hanno convinto. Ma poi, rileggendo l'emendamento, noto qualcosa che non funziona. Infatti se fosse come dice il senatore Pasquini – e cioè se i fondi sono alimentati con il 3 per cento degli utili, che intervengono anche in attuazione di questo articolo 15, quindi a favore della piccola società cooperativa che qui viene istituita – a questo punto delle due l'una: o l'emendamento contiene una copertura finanziaria del tutto inutile, e allora non capisco perchè ce la dobbiamo mettere (tanto più che siamo nell'ambito di un capitolo particolarmente aggredito dalle nostre iniziative parlamentari di questi ultimi mesi e che a questo punto inizia ad essere molto sofferente), oppure la copertura ci vuole, ma allora non è vero che i fondi sono solo quelli. L'una cosa, se capisco bene, non sta insieme con l'altra; ma può anche darsi che io mi sbagli. O la copertura non è necessaria o, se lo è, c'è qualcosa che non va nell'argomentazione del senatore Pasquini.

PRESIDENTE. I fondi partecipano alle nuove cooperative in qualità di socio sovventore e il socio sovventore partecipa agli utili e anzi dirige la cooperativa anche a fini economici (questa è la linea del socio sovventore). Ora, dando vita ad una partecipazione societaria, in qualche modo ne controllerà l'andamento. C'è bisogno di utilizzare fondi e di fare una convenzione con il Tesoro? Allora possiamo sopprimere l'ultima parte dell'emendamento, se restiamo nella linea indicata dal senatore Pasquini. Potremmo comunque accantonarlo per un momento di riflessione comune, utilizzando anche esperienze e collegamenti che esperti della materia sono sicuramente in grado di fornirci.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Vorrei fare una puntualizzazione. Gli uffici, senatore Pasquini, mi dicono che in realtà siamo in presenza di un tipo particolare di fondo, il cosiddetto prestito d'onore, che funziona come un fondo rotativo che ha bisogno di un intervento iniziale dello Stato per essere alimentato e che poi viene rimosso a misura dai soci. Quindi la copertura finanziaria sarebbe necessaria quanto meno per l'avvio di questo fondo rotativo.

PASQUINI. Mi sono reso conto di aver fatto riferimento ad un punto diverso rispetto a quello cui si sta riferendo il relatore. Egli, infatti, sostiene che si tratta di interventi previsti dallo schema del disegno di legge per i quali c'è l'intervento combinato del fondo di promozione in relazione al prestito d'onore, perchè l'ingresso

del fondo di promozione è la garanzia che i soldi vengano poi restituiti.

PRESIDENTE. Vorrei rivolgere un appello al relatore circa la possibilità di rivedere l'argomento di cui stiamo discutendo.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Ritiro l'emendamento 15.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15, nel testo emendato.

È approvato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 15:

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Collegio sindacale delle società cooperative)

1. All'articolo 2535, secondo comma del codice civile, la seconda frase è soppressa e sostituita dalla seguente: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 2488".

2. All'articolo 2518, secondo comma del codice civile, al numero 12), dopo le parole: "il numero di componenti del collegio sindacale", aggiungere le seguenti: "ove obbligatorio".

3. Le deliberazioni di modifica, per la soppressione dell'obbligo del collegio sindacale possono, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere prese con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo».

15.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Articolo 15-bis.

(Collegio sindacale delle società cooperative)

All'articolo 2535, secondo comma del codice civile, il secondo periodo è così sostituito: "si applicano le disposizioni dell'articolo 2488".

All'articolo 2518, secondo comma del codice civile, al numero 12), dopo le parole: "numero dei componenti il collegio sindacale", sono aggiunte le seguenti: "ove obbligatorio". Le deliberazioni di modifica, per la soppressione dell'obbligo del collegio sindacale possono, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere prese con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo».

15.0.1 CAZZARO, VIVIANI, GIARETTA, PALUMBO, FIORILLO, DE LUCA Athos, DE CAROLIS, GAMBINI, LARIZZA, MICELE, CRESCENZIO, PAPPALARDO, DI BENEDETTO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Cooperative ammissibili ai pubblici appalti)

1. Al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del codice civile 14 dicembre 1947, n. 1577, le parole: "nè quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 15 unità" sono soppresse.

2. Il comma 4 dell'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è soppresso.

3. Il comma 5 dell'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dal seguente comma: "Tuttavia il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato centrale per le cooperative, può autorizzare l'iscrizione di cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi"».

15.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Cooperative ammissibili ai pubblici appalti)

1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 22, comma 3, le parole: "nè quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con meno di quindici soci" sono soppresse;

b) il comma 4 dell'articolo 22 è soppresso;

c) il comma 5 dell'articolo 22 è così sostituito: “tuttavia il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato centrale per le cooperative, può autorizzare la iscrizione di cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a cinquanta, le quali forniscono esclusivamente ai propri soci particolari servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi”».

15.0.5 CAZZARO, VIVIANI, GAMBINI, GIARETTA, PALUMBO, FIORILLO, DE LUCA Athos, DE CAROLIS, LARIZZA, MICELE, PAPPALARDO, CRESCENZI, DI BENEDETTO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Agevolazioni per la sostituzione di società cooperative e di piccole società cooperative)

1. Gli atti costitutivi e modificativi delle società cooperative, delle piccole società cooperative e loro consorzi, disciplinati dai principi della mutualità, in conformità all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ed iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, ad eccezione degli assegni bancari e delle cambiali, e sono soggetti a registrazione gratuita.

2. Limitatamente ai primi tre anni dalla costituzione gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste nei rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assoluta una sola volta per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati.

3. Alla nota 2, dall'articolo 3 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 dopo le parole: “delle società cooperative” sopprimere la parola: “sociali”.

4. Alla nota 3 dell'articolo 23 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1972, n. 641, aggiungere: “le società cooperative, le piccole società cooperative e loro consorzi, limitatamente ai primi tre anni dalla costituzione, sono esenti dalla tassa”».

15.0.4

GUBERT

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Agevolazioni per la costituzione di società cooperative e di piccole società cooperative)

1. Gli atti costitutivi e modificativi delle società cooperative, delle piccole società cooperative e loro consorzi, disciplinati dai principi della

mutualità, in conformità all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ed iscritti nei registri prefettizi o nello schedario della cooperazione, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, ad eccezione degli assegni bancari e delle cambiali, e sono soggetti a registrazione gratuita.

2. Limitatamente ai primi tre anni dalla costituzione gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste nei rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati.

3. Alla nota 2, dall'articolo 3 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "delle società cooperative" sopprimere la parola: "sociali".

4. Alla nota 3 dell'articolo 23 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, aggiungere le parole: «le società cooperative, le piccole società cooperative e loro consorzi, limitatamente ai primi tre anni dalla costituzione, sono esenti dalla tassa».

15.0.8 CAZZARO, GAMBINI, LARIZZA, MACONI, MICELE, NIEDDU,
PAPPALARDO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Contributo per l'acquisto di ciclomotori a due e tre ruote, di motocicli e di motoveicoli a tre ruote nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati)

1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia un motoveicolo nuovo di fabbrica e che consegnano per la rottamazione un motoveicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 1989 è riconosciuto un contributo statale fino a lire 250.000 per i ciclomotori a due ruote e tre ruote, fino a lire 500.000 per i motoveicoli a due o tre ruote di cilindrata fino a 500 centimetri cubi, fino a lire 750.000 per i motoveicoli a due o tre ruote da 500 a 1000 centimetri cubi, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo d'acquisto. Per la verifica della data di immatricolazione per i ciclomotori fa fede la data riportata nel certificato modello 2051/OM.

2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che:

a) il veicolo acquistato sia un ciclomotore a due o tre ruote, o un motoveicolo a due o tre ruote non immatricolato in precedenza, di cui, rispettivamente, agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) il veicolo consegnato per la rottamazione sia un ciclomotore a due o tre ruote, o un motoveicolo a due o tre ruote di cui, rispettivamente, agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e che sia intestato o posseduto, da data anteriore al 30 giugno 1996, allo stesso soggetto intestatario del veicolo nuovo o da uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo;

c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma precedente.

3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico.

4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene rilasciato dal pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia del libretto di circolazione e del foglio complementare del veicolo usato e, nel caso dei ciclomotori a due o tre ruote, copia del certificato modello 2051/OM;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico; nel caso dei ciclomotori a due o tre ruote, questi documenti sono sostituiti da una dichiarazione di presa in carico del veicolo per la rottamazione da parte di un demolitore autorizzato;

d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2), lettera b).

6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.

7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per gli anni 1997 e 1998 rispettivamente in lire 20 miliardi e lire 13 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica.

8. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga, alla vigente normativa contabile essere acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di cui al comma 7».

15.0.6 FERRANTE, MORANDO, LARIZZA, ANGIUS, GIARETTA, RIPAMONTI, CAZZARO, GAMBINI, MACONI, MICELE, NIEDDU, PAPPALARDO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Controllo del Parlamento)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a presentare una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge relativamente alle richieste di finanziamento, a quelle accolte e alla realizzazione dei programmi per i quali sono stati concessi i finanziamenti medesimi, nonché relativamente alla ricaduta in termini occupazionali degli interventi previsti dalla presente legge».

15.0.7 DE LUCA Athos, RIPAMONTI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni varie)

1. All'articolo 49, comma 1, lettera *a*), della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo la parola: "trasporti", aggiungere le seguenti: "delle lavanderie".

2. All'articolo 7 della legge 30 maggio 1995, n. 203, lettera *a*), dopo le parole: "classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso." aggiungere le seguenti: "La cubatura minima delle stanze d'albergo è determinata dal prodotto tra la superficie minima, così come definita dal presente articolo, e l'altezza minima fissata dai regolamenti igienico-edilizi comunali. L'altezza minima interna utile delle stanze d'albergo non può essere comunque inferiore ai parametri previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 5 luglio 1975"».

15.0.9 GAMBINI, CAZZARO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Relazione al Parlamento)

1. Periodicamente, almeno una volta l'anno, i Ministri responsabili delle specifiche azioni di sostegno previste dalla presente legge riferiscono, con apposita relazione, alle Commissioni parlamentari competenti, dello stato di attuazione del relativo provvedimento in riferimento alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo ..., e dell'articolazione territoriale dell'intervento».

15.0.10 COVIELLO, DONDEYNAZ, RIPAMONTI, GIARETTA, LARIZZA,
ZILIO

Desidero far presente che gli emendamenti 15.0.1 e 15.0.2 comportano la modifica di alcune disposizioni del codice civile, e quindi, essendo in sede deliberante, dovremmo acquisire il parere della 2^a Commissione permanente.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, ritengo opportuno ritirare l'emendamento 15.0.2 al fine di effettuare un approfondimento, inoltre invito al ritiro i colleghi presentatori dell'emendamento 15.0.1.

CARPI, *sottosegretario di stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, condivido la scelta operata dal relatore.

VIVIANI. Signor Presidente, accolgo la richiesta del relatore e ritiro l'emendamento 15.0.1.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, intendo ritirare anche l'emendamento 15.0.3 per le stesse ragioni di approfondimento prima enunciate; invito inoltre i presentatori degli emendamenti 15.0.5, 15.0.4 e 15.0.8 a comportarsi analogamente.

VIVIANI. Signor Presidente accolgo l'invito del relatore e ritiro l'emendamento 15.0.5.

GUBERT. Signor Presidente, ritiro anch'io l'emendamento 15.0.4.

LARIZZA. Signor Presidente ritiriamo l'emendamento 15.0.8.

FERRANTE. Signor Presidente, intendo presentare la seguente nuova formulazione dell'emendamento 15.0.6:

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Contributo per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli e per l'acquisto di analoghi beni nuovi di fabbrica)

1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia un motoveicolo nuovo di fabbrica e che consegnano per la rottamazione uno dei veicoli di cui al comma 2, immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 1989, è riconosciuto un contributo statale fino a lire 300.000 per i ciclomotori, a due ruote e tre ruote, di cilindrata non superiore ai 50 cc., e di lire 500.000 per i motocicli, tricicli e quadrocicli, di cilindrata compresa tra i 51 cc. e i 1000 cc., sempre che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo d'acquisto. Per la verifica della data di immatricolazione per i ciclomotori fa fede la data riportata nel certificato modello 2051/OM.

2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e risultanti dal contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo, a condizione che:

a) il veicolo acquistato sia un ciclomotore, a due o tre ruote, ovvero un motoveicolo, a due o tre ruote, non immatricolato in precedenza, di cui, rispettivamente, agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) sia consegnato per la rottamazione uno dei veicoli di cui alla lettera a) del presente comma, intestato da data anteriore al 31 dicembre 1996, allo stesso soggetto intestatario del veicolo nuovo o da uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo;

c) sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma precedente.

3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico ovvero, in caso di ciclomotore a due o tre ruote si dovrà provvedere con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a cura del venditore o del demolitore.

4. I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere rimessi in circolazione e sono consegnati alle imprese costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse imprese al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della demolizione.

5. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo

quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul credito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto dal pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

6. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:

- a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
- b) copia del libretto di circolazione e del foglio complementare del veicolo usato e, nel caso dei ciclomotori a due o tre ruote, copia del certificato modello 2051/OM;
- c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico; nel caso dei ciclomotori a due o tre ruote, questi documenti sono sostituiti da una dichiarazione di presa in carico del veicolo per la rottamazione da parte di un demolitore autorizzato;
- d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2), lettera b).

7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.

8. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per gli anni 1997 e 1998 rispettivamente in lire 20 miliardi e lire 13 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica. Il predetto importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata.

9. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate o per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di cui al comma 8».

15.0.6 (Nuovo testo) FERRANTE, MORANDO, LARIZZA, ANGIUS, GIARETTA, RIPAMONTI, CAZZARO, GAMBINI, MACONI, MICELE, NIEDDU, PAPPALARDO

Potrei dire che l'emendamento si illustra da sè, dal momento che si rifà ad una esperienza passata che ha fornito esiti positivi: mi riferisco alla introduzione di incentivi alla rottamazione di autoveicoli. L'emendamento tende a sviluppare un settore che in questo momento sopporta

una situazione di difficoltà con conseguenti effetti positivi sull'occupazione anche in termini immediati; la norma inoltre si preoccupa sia dell'aspetto della sicurezza che dell'aspetto relativo all'ambiente.

Debbo aggiungere che l'onere finanziario è relativo, in quanto ammonta complessivamente per i due anni (il provvedimento avrebbe efficacia a cavallo fra due esercizi finanziari) a 33 miliardi.

Raccomando quindi l'approvazione dell'emendamento 15.0.6 nel nuovo testo.

PRESIDENTE. Senatore Ferrante, ritengo che sarebbe opportuno in questo caso acquisire una relazione tecnica, non perchè siamo contrari al merito di questa norma, ma proprio per una maggiore considerazione del problema.

FERRANTE. Se il Presidente lo consente, potrei fornire alcuni dati, anche se tengo a precisare che in altre situazioni non è stato richiesto.

L'emendamento parte da una considerazione effettuata in base ai dati relativi alle immatricolazioni di ciclomotori e motoveicoli nel periodo 1994-95 per arrivare alla quantificazione indicata nel comma 8. Per i ciclomotori prevede un numero di unità da sostituire pari a 63.000; per i motocicli fino a 500 centimetri cubici di cilindrata un numero fino a 280.000; per i motoveicoli inferiori a quest'ultima cilindrata le unità prevedibili da sostituire sarebbero 20.000.

CAPONI *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, il relatore preferirebbe che su questo tema si sviluppasse un ampio dibattito. È chiaro infatti che si tratta di un impegnativo intervento di politica industriale che presenta dei pro e dei contro che sono evidenti agli occhi di tutti. Il relatore tendenzialmente non è contrario al merito dell'emendamento nel testo riformulato, tuttavia ritiene che potrebbe dare la stura ad una serie di richieste di analoghi interventi da parte di altri settori industriali.

CARPI, *sottosegretario di stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, come testè detto dal relatore, la norma prevista nell'emendamento in esame rappresenta in realtà un provvedimento di politica industriale estremamente impegnativo. Esiste ovviamente una questione di metodo che si distingue da quella di merito. Per quanto riguarda la prima, per il Governo non c'è alcun dubbio che per provvedimenti di questo genere – per tutta una serie di ragioni, non ultimo anche l'andamento dei mercati – l'intervento attraverso l'emanazione di un decreto-legge rappresenti lo strumento di gran lunga preferibile e migliore, e il Governo si è comportato di conseguenza anche nella precedente occasione di fine d'anno.

È chiaro che il merito dell'emendamento proposto in questa sede è di estremo interesse per il Governo, il quale pertanto non ha opposizioni al riguardo: ove il Parlamento ne formulasse una valutazione positiva, il Governo non avrebbe motivi di merito per opporsi, continuando a rite-

nere che, come metodo, in genere la via da seguire sia preferibilmente un'altra.

Intendo infine aggiungere una terza valutazione. Qualunque sia la decisione delle Commissioni, è comunque del tutto evidente che una proposta formulata in modo così preciso e stringente su una tematica di tale portata non potrebbe non rafforzare ulteriormente l'attenzione del Governo su questo specifico problema.

È evidente che, stando così le cose, il Governo si rimette alla decisione delle Commissioni riunite, precisando che non ha nulla in contrario sul merito; sul metodo, invece, un problema si pone, ma di questo ovviamente le Commissioni sono perfettamente consapevoli (come mi sembra stia dimostrando lo stesso andamento della discussione).

Pertanto, il Governo non può far altro che rimettersi alla valutazione delle Commissioni riunite.

TAROLLI. Signor Presidente, ritengo che tutto ciò che può mettere in moto un meccanismo che incentivi i consumi debba essere unanimemente condiviso, considerata la situazione di calo dei consumi di cui siamo testimoni in questo periodo.

Certamente, da parte del Governo dovrebbe essere adottato un metodo che costituisca la strada maestra alla quale dovrebbe attenersi una politica industriale coerente. Il fatto che nei corridoi del Senato si affaccino persone molto influenti che sottopongono alla valutazione di tutti i colleghi iniziative settoriali che hanno un loro fondamento non dovrebbe essere ritenuto un metodo di lavoro atto ad elaborare una politica industriale coerente rispetto ai dati che prima abbiamo sbandierato.

Nel merito, potremmo affermare che l'emendamento proposto potrebbe costituire una risorsa; ma allora, perchè non estendiamo questa opportunità anche ad altri settori? Perchè non estendiamo questo tipo di agevolazioni anche a settori dell'industria che vivono momenti di grande difficoltà e che sono costretti a cimentarsi, invece, con le regole del mercato? Non voglio entrare nello specifico e citare nomi di aziende, poichè potrebbe sembrare istituzionalmente scorretto: ma è la modalità che si utilizza per affrontare questo tipo di problemi a non essere corretta.

Intendo quindi mettere a verbale che sono costretto ad esprimere una valutazione negativa su questo tipo di iniziativa perchè frammentaria, non coordinata e non coerente: non trovo che in essa sia presente una linea politica industriale a cui il Governo - invece di rimettersi alle valutazioni delle Commissioni riunite - dovrebbe ispirarsi con maggior rigore.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, desidero fare una precisazione. Vorrei che fosse messo a verbale che persone influenti - almeno per quanto risulta al sottoscritto - circolavano nei locali del Senato per tutt'altro motivo, e cioè per impedire l'approvazione del disegno di legge sulle subforniture industriali, e non per il motivo poc'anzi rilevato: l'incertezza del mio parere non è sicuramente determinata da nessuna influente persona.

ASCIUTTI. Signor Presidente, mi aspettavo che il Governo, essendo stato il promotore di un provvedimento analogo che atteneva alle quattro ruote, avrebbe fatto suo questo emendamento; non credevo che si sarebbe rimesso alle Commissioni riunite, anche perchè la questione è delicata per vari motivi.

Non si può essere contrari in assoluto se l'emendamento in esame serve a far ripartire un certo settore economico, ma la preoccupazione espressa poc'anzi dal collega Tarolli è fondata: c'è effettivamente il timore che si possa innescare un meccanismo per cui si potrebbe arrivare persino a considerare il pettine come uno strumento obsoleto da sostituire, così come il frigorifero, la cucina, e così via. Si tratta di parti significative della produzione italiana, poichè in Italia non esiste solamente la produzione della gomma (nel senso di gomma in movimento), ma vi son anche altri settori economici di rilievo.

Già a suo tempo criticaì un provvedimento analogo varato per il settore automobilistico, ma mi trovo ora in notevole difficoltà nel valutare questo emendamento: anche se apparentemente sembra «funzionante», non lo è nella misura in cui riguarda solamente un settore dell'industria e non tutta l'industria in generale.

PRESIDENTE. Sono state effettuate varie valutazioni, ma probabilmente ne andrebbe fatta un'altra sulla tempestività di interventi di questo tipo, perchè i provvedimenti in generale (ci ha tenuto una bella lezione il Ministro, al riguardo) devono essere anticiclici. È un momento in cui probabilmente l'industria di questo settore tira perchè abbiamo davanti a noi l'estate, mentre il periodo più difficile è l'autunno...

ASCIUTTI. Le stesse valutazioni varrebbero per frigoriferi e condizionatori d'aria!

PRESIDENTE. Comunque vi è probabilmente l'esigenza di una valutazione più generale e congiunta, non solo su questo settore specifico.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Vorrei rivolgermi al senatore Ferrante e agli altri proponenti per evidenziare che un provvedimento di questa portata rende indispensabile un'adesione convinta delle Commissioni riunite; poichè mi sembra che le mie incertezze e i miei interrogativi siano comuni a molti colleghi, inviterei a ritirare l'emendamento.

FERRANTE. Non sono di questo avviso, perchè questo potrebbe far supporre che, presentandolo, non vi sia stato un ponderato esame della questione; d'altra parte credo sia evidente a tutti che l'emendamento è sorto sulla base dell'iniziativa dei firmatari, che quindi hanno avvertito questa esigenza.

Certamente, le Commissioni riunite sono sovrane nel decidere se accogliere o no l'emendamento proposto, ma non mi è parso che nè da parte del Governo nè da parte dello stesso relatore vi

sia una convinta opposizione allo stesso. Ritengo quindi opportuno mantenerlo.

PRESIDENTE. Non vorrei fare ulteriori valutazioni sulla questione, ma ricordo che quando si è verificato un momento di dubbio in sede di Commissione spesso i colleghi che hanno proposto emendamenti si sono ispirati al buonsenso. Nel corso del dibattito si è riscontrato uno stato di difficoltà perchè non vi è, mi pare, un'adesione convinta sull'opportunità del provvedimento proposto, nè un consenso vasto da parte dei Gruppi attorno a questa materia. Io credo che debba prevalere, in qualche modo, un consenso più generale e non perchè le ragioni avanzate in questa sede non siano giuste e vere.

Sono state manifestate diverse perplessità sull'approvazione dell'emendamento in questione da parte delle Commissioni, e il relatore lo ha confermato; per cui l'invito al ritiro non è rivolto al proponente per l'emendamento in quanto tale ma per il dibattito che c'è stato sulla materia.

Naturalmente il senatore Ferrante è libero di insistere sull'emendamento, anche se ciò nulla toglie all'appello che gli rivolgo, non solo come parlamentare, ma anche per il ruolo che rivesto e per le responsabilità che ho.

MORANDO. Signor Presidente, personalmente non credo siano motivate le opinioni contrarie a questo emendamento che eccepiscono sulla correttezza di simili provvedimenti in termini di politica industriale e di sostegno all'occupazione; non capisco infatti per quale ragione un provvedimento riferito alle motociclette ed ai ciclomotori debba essere considerato, in termini di politica industriale, una scelta scorretta mentre dovrebbe essere corretta - io, almeno, tale l'ho considerata - la scelta riferita alla procedura di rottamazione e di conseguente sostegno all'acquisto di automobili nuove. È vero che il caso delle automobili è diverso in quanto esse si utilizzano e sono presenti sulle nostre strade in maniera molto più massiccia di quanto non avvenga per i ciclomotori. Inoltre vi era una motivazione di tutela ambientale legata alla sostituzione di automobili vecchie con automobili nuove, meno inquinanti. Probabilmente (io non mi intendo del settore) nel caso dei ciclomotori l'esigenza ambientale è meno presente.

Però, dato che si tratta di una misura di politica industriale e di sostegno ai consumi, considerato che si tratta di consumi di beni durevoli, di quelli cioè che sostengono l'economia delle società industriali avanzate e che producono occupazione, e dal momento che si tratta di un provvedimento che tra l'altro non introduce nessun elemento di concorrenza sleale nei confronti dei nostri competitori europei, ritengo che il provvedimento sia giustificato almeno quanto lo era quello sulle automobili. Pochi di noi hanno votato contro quel provvedimento, e se votassimo oggi - data l'accoglienza che ha avuto - sarebbero ancora di meno. Considero quindi il provvedimento corretto.

È stata avanzata una obiezione che riguarda la politica industriale del settore: l'obiezione si riferisce al fatto che mentre il mercato delle

automobili ha un andamento distribuito nei vari mesi dell'anno tale per cui c'è uno sviluppo del mercato che non risente esageratamente di stagionalità, ma piuttosto della forza delle campagne pubblicitarie, della promozione di nuovi modelli delle diverse marche (non esiste infatti un mese in cui si compra l'automobile e poi per il resto dell'anno non si compra più), invece il mercato delle motociclette e dei ciclomotori è caratterizzato da una forte stagionalità degli acquisti, segue un andamento ciclico. Sono cose che ricavo dai dati.

CAPONI *relatore alle Commissioni riunite*. Senatore Morando, si vede che lei non ha mai posseduto una moto.

MORANDO. È naturale pensare questo: dato che ormai anche il ciclomotore è un bene di consumo che ha un prezzo piuttosto significativo, si pensa che esista un atteggiamento del consumatore che anticipa o posticipa l'acquisto in ragione delle condizioni di mercato; e invece non è così. È evidente che nella stagione primaverile c'è una fortissima concentrazione di acquisti e poi il mercato conosce dei rallentamenti. Il Presidente accennava al fatto che provvedimenti di questo tipo, se si collocano anche temporaneamente in funzione anticiclica, sono più efficaci dal punto di vista dell'aumento dell'occupazione; e io direi di più: non tanto sotto questo profilo, quanto sotto quello della politica di assorbimento preventivo di possibili periodi di cassa integrazione dei lavoratori. Che cosa è accaduto nelle società automobilistiche italiane dopo il provvedimento? Si è verificato che i periodi di cassa integrazione previsti non sono neanche iniziati, oltre al fatto che ci sono state mille assunzioni in più di giovani al gruppo Fiat.

Ora, ritengo che ci troviamo in presenza di una particolare difficoltà, e termino spiegando il perchè. Se dicessimo di voler adottare il provvedimento, inserendolo nell'ordine del giorno, per realizzarlo però a settembre, con un atto di questo tipo del Parlamento determineremmo una stortura sul mercato che potrebbe essere significativa. Rischieremmo di indurre nell'industria del settore un effetto paradossale: avendo promesso l'intervento, essendo stato esso in qualche modo ventilato, ed avendo poi detto che l'intervento ci sarà in seguito, per esempio a settembre, in funzione anticiclica, determineremmo adesso un contraccolpo sotto il profilo del mercato, nel senso che quegli acquisti che si concentrano nella stagione che sta per venire non ci sarebbero più perchè tutti aspetterebbero l'agevolazione. Allora, siamo di fronte a due alternative. La prima è quella di procedere (e sotto il profilo della copertura finanziaria a me pare che se il meccanismo che ha coperto la provvidenza sulle automobili è stato giudicato corretto, debba essere considerato tale anche questo dal momento che è identico) adottando un provvedimento che, certo, per un mese introduce un meccanismo di turbativa di mercato (perchè è chiaro che nel mese di febbraio la ripartenza del mercato non ci sarà, fintanto che la Camera dei deputati non avrà approvato definitivamente il provvedimento). Quando il Presidente afferma che bisogna fare attenzione, perchè questi sono interventi che si realizzano con decreto, vuole - credo - riferirsi a questo fatto, cioè ai quindici, venti

giorni di attesa che introducono una turbativa di mercato, sotto il profilo temporale piuttosto significativa.

La seconda alternativa – non so se è praticabile – dovrebbe essere quella (che poi si desume dal dibattito che abbiamo finora svolto) di ritirare l'emendamento, senza alcun atto parlamentare significativo, per tornare su questo argomento quando riterremo che ci saranno le condizioni per realizzare un intervento anticiclico.

Per queste ragioni ritengo che, se si realizza un accordo molto ampio come si è verificato per il settore automobilistico, si possa procedere. Mi piacerebbe ascoltare a tale proposito anche il parere del collega del Gruppo della Lega Nord. Informalmente sono venuto a conoscenza del suo pensiero, ma poichè non risulta agli atti della Commissione, mi interesserebbe conoscerlo anche ufficialmente. Se si registrasse un clima favorevole molto ampio su tale scelta oggi, potremmo rischiare questi venti giorni di incertezza per il settore industriale: introduciamo un effetto negativo subito, ma lo recuperiamo con un effetto positivo dopo. Altrimenti la scelta potrebbe essere quella di ritirare l'emendamento, senza alcun atto parlamentare supplementare, di considerare questo l'inizio di un colloquio con l'industria del settore che può approdare – e che certamente approderà, perchè la volontà di queste Commissioni e della maggioranza in generale mi pare chiara – in tempi ragionevoli ad una scelta in questo campo, collocando la materia in una fase temporale successiva, magari all'interno di un atto di urgenza del Governo che non presenti tutte quelle contraddizioni che indubbiamente una iniziativa legislativa parlamentare oggi presenta.

Quindi bisogna scegliere tra queste due alternative senza sostenere in maniera preconcetta che la seconda è assolutamente impraticabile. Ritengo che la prima alternativa qualche problema di turbativa del mercato lo introduca; anche la seconda corre questo rischio, ma non è detto che ciò rappresenti un fatto più grave.

LARIZZA. Signor Presidente mi rendo conto della delicatezza della questione. Si è molto discusso – anche sulla stampa – sul tema degli incentivi per il settore dell'auto, e più volte è stato chiesto di tacere attorno a questa vicenda per le normali preoccupazioni esistenti sul mercato.

L'aspetto che più mi colpisce e di cui ho timore – proprio per il clima che ho avvertito nella Commissione – è che per quanto riguarda la materia oggetto dell'emendamento in discussione non vi sia stato un approfondimento analogo a quello che è stato attivato per quanto riguarda il settore dell'auto, intorno al quale si è svolta un'ampia discussione e si è proceduto ad una verifica sia delle risorse da impiegare che delle ipotesi di ritorno ad esse collegate.

Ritengo che anche in questo caso il modo di procedere dovrebbe essere analogo a quello sopra evidenziato. Pertanto, pur avendo firmato l'emendamento in esame, nutro delle perplessità e a questo punto mi chiedo quale sia – consentitemi l'espressione – il danno minore. Il dubbio che si pone è se procedere sulla strada degli incentivi anche per questo settore, considerando questo strumento valido in quanto tale (e

non ho nessuna ragione per metterlo in discussione, visto che lo abbiamo già adottato per un altro comparto), oppure se svolgere una approfondita discussione prima di arrivare all'approvazione della norma in esame. Del resto mi è sembrato di capire che ci fosse parte del Governo una disponibilità a seguire questa strada.

Giunti a questo punto, nonostante tutte le perplessità dimostrate, credo sia necessario decidere piuttosto che lasciare le cose in sospeso: dal momento che la questione è destinata comunque a diventare ufficiale e verrà riportata negli atti parlamentari, ritengo che sia necessario chiuderla, e a questo punto credo che convenga farlo approvando questo emendamento; ovviamente, qualora si verificassero dei problemi, il Governo dovrà provvedere utilizzando gli strumenti a sua disposizione.

Pertanto, se il primo firmatario dell'emendamento 15.0.6, nel nuovo testo, lo mantiene, sono dell'opinione che il mio Gruppo debba votare a favore di esso.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, comprendo bene come da parte di alcuni commissari siano stati manifestati dubbi e preoccupazioni. Tuttavia, se si tiene conto del fatto che si va ad incidere in settori produttivi (questo provvedimento non l'abbiamo inventato stasera, ma è frutto di riflessione e approfondimento), se si considera il problema della mobilità e quello della qualità della vita nelle nostre città, in cui le due ruote rappresentano comunque una valida alternativa all'automobile e uno strumento molto versatile e oggettivamente utile, se infine si effettua un bilancio di tutte le controindicazioni conseguenti all'approvazione di questa norma, si deve riscontrare che al momento non vi è nulla che induca ad affermare che non è possibile procedere nel senso indicato dall'emendamento in esame.

Pertanto, saremmo propensi a votare a favore dell'emendamento, che del resto andrebbe a completare un'azione che il Governo ha già intrapreso in questo settore.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, le posizioni maturano sulla base del confronto reale, e questo è forse uno dei pochi che si è tenuto all'interno delle Commissioni. Ascoltata dunque la discussione, qualora l'emendamento 15.0.6 venisse mantenuto dal collega Ferrante, il parere del relatore sarebbe favorevole per i motivi adottati ed anche perchè l'uso delle due ruote credo rappresenti una valida alternativa alle automobili, soprattutto considerato il traffico caotico delle nostre città.

Inoltre, ritengo che l'emendamento nella sua riformulazione, prevedendo contributi proporzionalmente diversi, consenta dei maggiori vantaggi per le cilindrato minori e per i mezzi di lavoro - aspetto che considero molto importante - rispetto alle cilindrato superiori che non necessitano di grossi sconti.

Per quanto riguarda la questione, che è stata sollevata, della turbativa di mercato, ritengo che essa sia relativa, nel senso che chi possiede un motorino vecchio di più di dieci anni non credo che si proponga di rinnovarlo: il problema della turbativa di mercato a mio avviso è assai

marginale e modesto, perchè i nuovi acquisti riguardano generalmente mezzi di età inferiore ai dieci anni.

Ribadisco dunque il parere favorevole all'emendamento in esame.

VIVIANI. Signor Presidente, non ho nessun motivo specifico per non votare a favore di un provvedimento di questo genere se considerato nella sua utilità diretta, sia rispetto agli effetti sulla qualità della vita nelle nostre città che sull'organizzazione della società stessa.

Rilevo tuttavia due ordini di problemi. In primo luogo va considerato che l'emanazione del provvedimento a sostegno del settore delle auto, che ha avuto un *iter* travagliato e dei giudizi ambivalenti (anche se si è dimostrato positivo dal punto di vista degli effetti sul mercato), è avvenuta in una situazione in cui si riscontrava una caduta molto forte della domanda, e non va dimenticato che il comparto automobilistico ha ricadute dirette sui livelli occupazionali di una certa dimensione.

In questo caso la norma in esame può produrre degli effetti nel settore dei motoveicoli che, sia pure più limitati, sono sostanzialmente analoghi; tuttavia il fatto che si adotti nel giro di breve tempo la stessa misura, anche se per un altro settore, potrebbe voler dire che si sta avviando una modalità di sostegno di un'area importante del nostro sistema produttivo che riguarda i beni di consumo durevole. Pertanto si passerebbe da un provvedimento a *sè stante*, particolare e approvato in una fase di emergenza, ad una procedura presumibilmente destinata ad essere estesa anche ad altri settori.

Non so se il Governo abbia valutato questo aspetto, noi stessi dovremmo farlo: perchè è chiaro che nel momento in cui andiamo a proporre per un secondo settore questa procedura, non solo suscitiamo aspettative nel mercato specifico, ma anche attenzioni, stimoli ed aspettative in altri settori in qualche modo configurabili come simili ed omogenei a quello in oggetto.

In secondo luogo, non va trascurato il fatto che l'importante decisione che abbiamo di fronte si colloca in una situazione di emergenza – in Commissione in sede deliberante – e credo che anche questo rappresenti una contraddizione.

Pertanto, pur non avendo perplessità riguardo al merito del provvedimento in esame, ho sentito di dover evidenziare i problemi sopra enunciati; non vorrei infatti che prendessimo una decisione della quale in questo momento non siamo in grado di valutare gli effetti nella loro completezza.

GIARETTA. Mi rincresce rilevare che il dibattito si sia sviluppato in termini abbastanza confusi, poichè esso affronta una questione molto delicata, in quanto riguarda un settore abbastanza rilevante dell'apparato produttivo del nostro paese, che ha una dimensione internazionale ed è all'interno di un mercato appetito.

Non posso non condividere le osservazioni del Presidente, che giustamente si è richiamato ad una valutazione più generale da attuare nell'esame di provvedimenti di questo genere.

In ogni caso, ci troviamo di fronte ad una proposta emendativa (della quale sono uno dei firmatari) sulla quale il Governo non ha fornito un'indicazione precisa, fermo restando poi che il primo proponente chiede che venga esaminata e posta ai voti. A questo punto, la cosa più dannosa per la politica industriale del nostro paese, ma anche per l'intero settore, sarebbe che l'emendamento presentato venisse poi bocciato, poichè ciò determinerebbe un contraccolpo di grande negatività.

Mi sembra di aver capito che la maggioranza delle Commissioni riunite non intende accogliere il suggerimento teso a rinviare l'esame della questione in una stagione più avanzata, magari alla luce del bilancio di funzionamento del provvedimento riguardante gli autoveicoli. Ritengo quindi opportuno che l'emendamento sia approvato.

DE LUCA Athos. Desidero apporre la mia firma all'emendamento in votazione.

MARINO. Aggiungo anch'io la mia firma all'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

MORO. Dichiaro di votare a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.0.6 nel nuovo testo presentato dal senatore Ferrante e da altri senatori.

È approvato.

GAMBINI. Signor Presidente, l'emendamento 15.0.9 è composto di due diversi commi. Il primo è relativo alle lavanderie industriali, che se non venissero incluse verrebbero classificate nel settore terziario, perdendo tutti i benefici e gli ammortizzatori sociali. Questo settore costituisce una parte di rilievo delle lavorazioni industriali per la produzione di capi d'abbigliamento nel nostro paese e si trova in una difficile situazione dal punto di vista occupazionale.

Il secondo comma è invece legato alle difficoltà che incontrano le imprese turistiche per la loro ristrutturazione dovute ad un'imperfezione nella definizione della legge 30 maggio 1995, n. 203, che in questo modo viene sanata.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere favorevole al primo comma dell'emendamento 15.0.9 perchè è del tutto evidente che le lavanderie rappresentano un comparto del settore industriale e che quindi gli ammortizzatori sociali applicabili ad altri comparti industriali debbano essere previsti anche per tale settore. Invito però il presentatore a stralciare il comma 2 dell'emendamento perchè, pur non negando la validità nel merito della misura proposta, si tratta anche in questo caso di un atto di politica del turismo che probabilmente meriterebbe riflessioni diverse e di più ampia portata per essere affrontato e approvato.

Chiedo quindi al presentatore di ridurre il suo emendamento al solo comma 1, che a mio avviso dovrebbe essere integrato con l'aggiunta del termine «industriali» dopo la parola «lavanderie».

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Faccio rilevare al collega Gambini che su questo tema si è svolta in passato, anche nella scorsa legislatura, una discussione molto ampia. È una materia che certamente va trattata, ma forse sarebbe il caso di farlo attraverso una discussione più approfondita.

GAMBINI. L'urgenza è legata alla prossima stagione durante la quale molte imprese turistiche si potrebbero trovare di fronte a situazioni incresciose.

Mi dichiaro comunque disponibile a riformulare l'emendamento sopprimendo il comma 2.

Do quindi lettura dell'emendamento, nella nuova formulazione:

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni varie)

1. All'articolo 49, comma 1, lettera *a*), della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo la parola: “trasporti”, aggiungere le seguenti: “delle lavanderie”».

15.0.9 (Nuovo testo)

GAMBINI, CAZZARO

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 15.0.9 nel nuovo testo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.0.9 nel nuovo testo presentato dai senatori Gambini e Cazzaro.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 15.0.7. Faccio presente al senatore De Luca che la dizione: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» dovrebbe essere sostituita con l'altra: «entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge», in quanto generalmente occorre almeno un anno di gestione per utilizzare tutti i fondi di quel capitolo di bilancio.

DE LUCA Athos. Sono d'accordo, Signor Presidente.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Vorrei invitare i presentatori a ritirare gli emendamenti 15.0.7 e 15.0.10 perchè i provvedi-

menti legislativi che vengono finanziati o ricompresi nel testo prevedono già delle verifiche periodiche sul loro stato di attuazione, e quindi prevedere una verifica in relazione a questo provvedimento di legge costituirebbe un appesantimento ingiustificato di controlli che, nella sostanza, già esistono.

PRESIDENTE. Ritiro l'emendamento 15.0.10.

DE LUCA Athos. Faccio rilevare che nel mio emendamento si fa un espresso riferimento all'occupazione. Ciò detto, sarà anche prevista una verifica, ma se questo non rappresenta una particolare difficoltà mi permetterei di insistere per il mantenimento dell'emendamento, perchè ci siamo sempre impegnati (anche in Assemblea molti colleghi si sono pronunciati al riguardo) a verificare la ricaduta in termini di occupazione. Quindi in questa fase particolare ancorare i provvedimenti alla ricaduta occupazionale potrebbe essere una ripetizione che giova.

PAPPALARDO. Ritengo che proprio quello della ricaduta in termini occupazionali sia un dato estremamente incerto da verificare. Poichè per queste leggi esistono rendiconti finali, anzi per alcune delle imprese beneficiarie dei finanziamenti è addirittura prevista la pubblicazione, e poichè ho preso molto sul serio, perchè per me è un auspicio, l'impegno del Ministro a presentare quanto prima un disegno di legge di revisione e razionalizzazione di tutta la legislazione che riguarda gli incentivi, inviterei il collega De Luca a ritirare l'emendamento. Altrimenti voterò in senso contrario.

DE LUCA Athos. Ritiro l'emendamento 15.0.7 a seguito dell'impegno assunto dal Governo in merito e ribadito anche dai colleghi.

PRESIDENTE. Propongo alle Commissioni di dare mandato al relatore ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere formale che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 1,30 di giovedì 20 marzo.

